



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

*Prot. n.* (vedi intestazione digitale)

*Class.* 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 10.11.3

*Allegati:* 3

*All* Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  
Direzione Generale Valutazioni ambientali  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS  
[ID\_VIP 9938]  
(va@pec.mite.gov.it)

*All* Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  
Commissione Tecnica PNRR/PNIEC  
[ID\_VIP 9938]  
(compniec@pec.mite.gov.it)

*Alla* Regione Autonoma della Sardegna  
Direzione generale della difesa dell'ambiente  
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)  
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

*Oggetto:* [ID\_VIP: 9938] **PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (progetto ed opere connesse: comuni di Villamassargia, Siliqua, Iglesias e Musei; opere di trasporto degli aerogeneratori dall'area portuale di Portovesme nel comune di Portoscuso) - Progetto di realizzazione di un impianto eolico, denominato "SUD IGLESIENTE", costituito da 7 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 43,4 MW, integrato con un sistema di accumulo elettrochimico (BESS) da 15,75 MW, per una potenza massima in immissione pari a 59,15 MW, con opere civili accessorie e di connessione alla RTN – Progetto Definitivo.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)

Proponente: Sorgenia Renewables S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

*e. p.c.*

*All* Ufficio di Gabinetto  
del Ministro della cultura  
(udcm@pec.cultura.gov.it)

*e. p.c.*

*Alla* Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio  
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna  
(sabap-ca@pec.cultura.gov.it)

*MA*



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

*e. p. c.*

*Alla* U.O. DGABAP - Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*  
della Soprintendenza speciale per il PNRR

*e. p. c.*

*Alla* U.O. DGABAP - Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*  
della Soprintendenza speciale per il PNRR

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*.

**VISTO** il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

**VISTO** il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

**CONSIDERATO** che ai sensi dell’art. 4, comma 2-*bis*, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

**VISTO** l’art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”,* secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

**CONSIDERATO**, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

**VISTO** il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

**CONSIDERATO** che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinqies*, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *“competente direttore generale del Ministero della cultura”* all’intervenuto

competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. **VISTO** il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica".

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

**VISTO** il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

**VISTO** l'allora vigente decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l'art. 25, rubricato "Verifica preventiva dell'interesse archeologico".

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

**VISTA** la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante "Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche".

**CONSIDERATO** che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: "2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

**VISTA** la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Competenze in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA). Chiarimenti".

**VISTA** la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (ONC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)".

**VISTO** il vigente decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in particolare l'art. 41, comma 4, e l'Allegato I-8, fatto salvo quanto stabilito all'art. 226, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

**CONSIDERATO** che in merito alla predetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36 del 2023 ("Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore

del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”) e l’abrogazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, essa è attualmente prevista dall’art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall’Allegato I.8.

**VISTA** la Circolare DGABAP n. 32 del 12/07/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante “Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.

**VISTA** la Circolare n. 42 del 28/11/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante “Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”: applicabilità della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico nei settori speciali (Libro III). Chiarimenti normativi”.

**CONSIDERATE** la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota prot. DGABAP n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendenze speciale per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio prot. SSPNRR n. 392 dell’11/03/2022 e DGABAP n. 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

**CONSIDERATA** la nota della Soprintendenza speciale per il PNRR prot. n. 26028 del 07/11/2023, recante “Attività della Soprintendenza speciale per il PNRR. Gestione flusso documentale in entrata. Indicazioni operative in merito alla trasmissione via pec e peo delle pratiche”.

**CONSIDERATO** che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell’8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell’allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell’8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

**CONSIDERATO** che **Sorgenia Renewables S.r.l.**, con nota pervenuta il 16/06/2023, ha presentato istanza anche al Ministero della cultura per il rilascio del provvedimento di valutazione di compatibilità ambientale (VIA), ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, per il **Progetto di realizzazione di un impianto eolico, denominato “SUD IGLESIENTE”, costituito da 7 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 43,4 MW, integrato con un sistema di accumulo elettrochimico (BESS) da 15,75 MW, per una potenza massima in immissione pari a 59,15 MW, con opere civili accessorie e di connessione alla RTN – Progetto Definitivo**, da localizzarsi nella provincia del Sud Sardegna (progetto ed opere connesse: comuni di Villamassargia, Siliqua, Iglesias e Musei; opere di trasporto degli aerogeneratori dall’area portuale di Portovesme nel comune di Portoscuso).


**CONSIDERATO** che l’intervento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 59,15 MW, tramite l’installazione di 7 aerogeneratori con altezza al mozzo pari a 125 m circa, con una altezza complessiva comprendente le pale di 210 m. La connessione alla RTN è prevista presso la stazione elettrica Terna da realizzare denominata MUSEI. Il parco eolico comprende: - 7 Aerogeneratori eolici composti da turbina e torre; - Cavidotti di collegamento in MT tra gli aerogeneratori. Le opere di connessione onshore comprendono: - Elettrodotto terrestre interrato in MT con cavi da 30 kV dall’impianto eolico alla sottostazione utente; - 1 Sottostazione elettrica di utenza; - 1 sistema di accumulo elettrochimico BESS; - Elettrodotto in AT 150 kV di collegamento tra la stazione utenza e la stazione elettrica della RTN. I 7 aerogeneratori sono suddivisi in 3 sottocampi, che si trovano nelle creste delle colline a sud della piana del Cixerri. Ogni turbina eolica è costituita da una torre, una navicella e un rotore a tre pale, sorretti da una fondazione. La Sezione di accumulo elettrochimico BESS, da costruire in aderenza con la sottostazione utente, sarà costituita da 5 container di batterie agli ioni di litio e da una cabina di controllo. Le opere civili comprendono la realizzazione delle fondazioni di sostegno degli aerogeneratori, le piazzole di posizionamento delle gru, le piazzole temporanee di stoccaggio, gli scavi, i canali e i cavidotti, nonché le opere per la realizzazione delle opere di posizionamento delle cabine di consegna. Le opere di viabilità insisteranno su tracciati stradali esistenti che saranno adattati ed allargati, anche con integrazione di tratti di nuova realizzazione. Gli aerogeneratori saranno installati secondo un allineamento principale indicativamente WSW-ENE che asseconda lo sviluppo dei crinali caratterizzanti la porzione settentrionale dei Monti del Sulcis, ai margini

meridionali della Valle del Cixerri. In ragione del posizionamento reciproco possono individuarsi i seguenti tre raggruppamenti di aerogeneratori: – il primo è costituito dai 3 aerogeneratori (VI01, VI02 e VI03) localizzati nella porzione occidentale dell'impianto tra le cime del Monte Serra Longa; – il secondo è composto dai 2 aerogeneratori (VI04 e VI05) localizzati nella porzione centrale dell'impianto e sulla sommità, rispettivamente, del M. Arrari e M. Limpiu; – il terzo, e ultimo, raggruppamento è composto dai 2 aerogeneratori (VI06 e VI07) localizzati nella porzione orientale dell'impianto nei pressi di Sedda de Su Pizziri. Gli aerogeneratori saranno collocati sul limite settentrionale di un'ampia dorsale che si affaccia sulla piana di Iglesias, parte della catena montuosa che separa l'Alto Iglesiente dal Medio e Basso Sulcis, ad altezze che variano da un minimo di 360 m s.l.m. ed un massimo di 490 m s.l.m.

**CONSIDERATO** che il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione Generale Valutazioni ambientali**, con nota prot. n. m\_amte.MASE.RU.U.0112633 dell'11/07/2023, ha comunicato "... la procedibilità dell'istanza ..." di VIA e la pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non Tecnica e dell'avviso al pubblico.

**CONSIDERATO** che, a seguito della dichiarazione di procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ed i contributi istruttori del Ministero della cultura:

- a) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 21008 dell'11/07/2023, con la quale è stato dichiarato all'autorità competente il concorrente interesse nel procedimento di VIA di competenza statale, ai sensi dell'art. 8, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152 del 2006;
- b) **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 14967 del 18/07/2023, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente (anche con riguardo a quanto previsto dall'art. 25, comma 2-*quinqies*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, in merito all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004 ed evidenziando le intervenute modifiche apportate dal decreto-legge n. 13 del 2023), come anche i contributi istruttori della U.O. DGABAP - Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e della U.O. DGABAP - Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Soprintendenza speciale per il PNRR. Ancora, considerato che non tutti i documenti trasmessi dal Proponente sono stati resi pubblici dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sul proprio portale, sono stati inoltrati alla predetta Soprintendenza ABAP ed alla Regione Autonoma della Sardegna, con la medesima nota del 16/03/2023, i seguenti elaborati del Proponente: "SR-VI-RA5-15" - in formato .kmz; "Dati GIS" – in formati vari. Inoltre, si è comunicato quanto segue al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: "*Con riferimento al progetto di cui trattasi (ID\_VIP 9938), si deve evidenziare a codesto Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Direzione Generale Valutazioni ambientali e Commissione Tecnica PNRR-PNIEC) che le relative opere previste si collocano in diretta continuità, se non proprio sovrapposizione, con quelle dei progetti relativi agli impianti eolici denominati "ASTIA" (ID\_VIP 9615), "ENERGIA IS CORIS" (ID\_VIP 8691) e "CARBONIA" (ID\_VIP 8763):*



(elaborazione grafica della Soprintendenza speciale per il PNRR: ID\_VIP 9938 = WTG e cavidotti in VERDE; ID\_VIP 9615 = WTG e cavidotti in ROSSO; ID\_VIP 8691 = WTG e cavidotti in BLU; ID\_VIP 8763 = WTG e cavidotti in ARANCIONE)


Per quanto sopra, si deve chiedere a codesto Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica se l'istruttoria del progetto di cui trattasi (ID\_VIP 9938) debba essere condotta nel senso di intendere i quattro progetti come concorrenti e non generanti impatti cumulativi tra le rispettive opere previste ...";

- c) **Sardegolica S.r.l.** nota dell'8/08/2023, con la quale sono state presentate le seguenti osservazioni al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: "... In riferimento al progetto ID 9938 in oggetto, Sardegolica segnala che l'aerogeneratore denominato V105, risulta essere interferente con l'aerogeneratore denominato VM01 del progetto presentato da Sardegolica in Valutazione di impatto Ambientale, avviato in data 20/03/2023, avente ID 9615 e denominato «Progetto per la realizzazione del Parco Eolico "Astia" composto da n. 5 turbine per una potenza complessiva di 31,7 MW e opere di connessione alla RTN, nei Comuni di Villamassargia e Musei, in Provincia del Sud Sardegna". Nel dettaglio risulta non essere rispettata la distanza della WTG Sorgenia V105 rispetto alla WTG Sardegolica VM01: tale distanza, pari a circa 300 metri, è inferiore a 3 diametri di rotore. Così come indicato nell'Allegato e) alla Delib.G.R. n. 59/90 del 27.11.2020 al paragrafo 4.3.2, la distanza reciproca fra le turbine "ai fini di garantire la massima efficienza del parco eolico nel suo complesso, evitando l'insorgenza di mutue turbolenze fra gli aerogeneratori, dovrebbe tener conto di una distanza minima fra gli stessi, pari a: • circa 5 volte il diametro del rotore nel caso di turbine posizionate lungo la direzione del vento predominante (direzione stimata e/o misurata come la più frequente); • circa 3 volte il diametro del rotore nel caso di turbine posizionate lungo la direzione perpendicolare a quella del vento predominante; • da 3 a 5 volte il diametro del rotore nel caso di tutte le altre direzioni" Sardegolica, nell'ambito della progettazione del parco eolico Astia, ha tenuto conto di tali indicazioni posizionando i propri aerogeneratori in modo tale che venissero garantite le distanze necessarie ai fini di evitare fenomeni di effetto scia e turbolenze tra le torri eoliche. Il posizionamento della WTG Sorgenia V105 avrebbe quindi un impatto negativo sulla produzione del parco eolico di Sardegolica. Inoltre, gli effetti di turbolenza e scia causati dalla vicinanza tra le due WTG potrebbero determinare potenziali rischi di danneggiamento e rottura di componenti critici per il funzionamento della WTG Sardegolica VM01. L'Allegato 3 riporta il layout Sardegolica in rosso e il layout Sorgenia in verde. Le ellissi, rappresentanti le interdistanze tra gli aerogeneratori, hanno il semiasse maggiore pari a 5 diametri del rotore (dei rispettivi modelli di aerogeneratori utilizzati nei 2 progetti) lungo la direzione predominante del vento e il semiasse minore pari a 3 diametri. Come descritto precedentemente, è visibile l'interferenza tra la WTG Sorgenia V105 e la WTG Sardegolica VM01. Inoltre, l'aerogeneratore V105 è posizionato nel terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Villamassargia come segue: • foglio 505, mappale 63, classe 3, di ettari 4 are 9, R.D. euro 73,93, R.A. euro 31,68 per il quale

MA

la scrivente ha regolarmente acquisito i diritti di superficie mediante Contratto preliminare di superficie e servitù stipulato in data 19/05/2022 con i proprietari privati e registrato a Cagliari il 14/06/2022 (n. 13189):

Allegato 3 – Sovrapposizione layout Sardeolica (in rosso) con layout Sorgenia (in verde)




d) Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente nota prot. n. 24379 dell'11/08/2023, con la quale sono state trasmesse le osservazioni al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sul progetto di cui trattasi, con allegati i pareri istruttori regionali acquisiti. Il Comune di Villamassargia, con nota prot. n. 9396 del 10/08/2023, rileva che "... Caratteristiche [-] Il parco eolico in oggetto viene realizzato sulla cresta montuosa nella località di Astia del Comune di Villamassargia e prevede la realizzazione di 7 Aerogeneratori collocati in alcune posizioni distanti e non contigue fra loro. Questo determinerà la realizzazione di più cavidotti che serviranno rispettivamente i gruppi dei generatori di energia eolica, andando a ricongiungersi poco distanti in una strada limitrofa al centro abitato; i cavidotti a servizio dei generatori sono così rappresentati: Gruppo generatori VI01, VI02 E VI03 serviti da un tratto di cavidotto che percorre alcune aree in agro del Comune di Villamassargia e di Iglesias, transita in un'area limitrofa al centro abitato, il parco urbano Comunale delle Aie, il Complesso scolastico Comunale, l'area sportiva cittadina attraversandola tra stadio di calcio e Palestra, per ricongiungersi alla diramazione in Regione Bia Arrubia. Detto tracciato per comodità verrà denominato dallo scrivente "Cavidotto A." Gruppo generatori VI04 e VI05 serviti da un tratto di cavidotto che transitando in agro andrà a ricongiungersi al cavidotto che serve i generatori VI06 e VI07 transitando in agro e in strade comunali sino alla congiunzione in Regione Bia Arrubia. I cavidotti sopracitati verranno denominati "Cavidotto B.1 quello che serve i generatori VI04 e VI05 e Cavidotto B.2 quello che dal generatore VI06 e VI07 arriva alla congiunzione con Regione Bia Arrubia. Dal suddetto punto di congiunzione nella Regione Bia Arrubia, percorrendo alcune strade comunali, un buon tratto della Sp2 e della Sp88 entrando così nel Comune di Siliqua e arrivando alla Cabina di Terna nel Comune di Musei. Detto Cavidotto verrà denominato Cavidotto C.

Criticità

Negli elaborati di progetto, forniti dalla Società Sorgenia Renewables S.r.l., si individuano diverse criticità che verranno così elencate: La zona di ubicazione di tutti i generatori eolici è contigua di altri progetti per la produzione di energia eolica. In questo sito, oltre le criticità dal punto di vista idrogeologico e idraulico, come inseriti nella rappresentazione grafica del portale "Sardegna Mappe" e dalla relazione illustrativa a corredo degli elaborati nella procedura di VIA, presenta un ulteriore vincolo, non oggetto di studi, definito dalla presenza di un'area interessata da consistenti attività minerarie che hanno in parte compromesso la stabilità ambientale per la presenza di discariche e scavi non in sicurezza. La realizzazione di un gran numero di impianti

MA

eolici potrebbe andare a caricare su una zona potenzialmente deperibile e instabile a lungo termine. Immagine illustrativa del vincolo dell'area ad interesse minerario.



Il generatore denominato VI06 non rispetta le distanze, previste secondo le norme dalla Delib. G. R. 59/90 del 27/11/2020 Allegato e), dalle abitazioni in agro in quanto viene rilevata una distanza di 535,00mt. a fronte di 700,00 mt. come da disposizioni regionali. Tra i generatori VI05 e VI06 è individuata un'area logistica di cantiere che viene ubicata proprio perfettamente all'interno di una zona sottoposta a vincolo archeologico denominata VM03 Serra di Planeserra. I generatori, come meglio sopra descritto, vengono serviti da cavidotti che verranno allacciati alla cabina primaria di proprietà della ditta Terna S.p.a. sita nel comune di Musei. Questi cavidotti presentano gravi criticità per il territorio comunale che verranno così elencate: "Cavidotto A.": Questo tratto di cavo, a servizio dei generatori VI01, VI0 e VI03, percorre alcune aree soggette a vincolo, in particolare attraversa l'area con il vincolo denominato VM56 Podere n°19 ETFAS. Successivamente questo cavidotto percorre lungo la strada limitrofa all'area oggetto di candidatura del nuovo ospedale unico, presentato di recente alla Regione Sardegna. Poco distante il cavidotto percorre il limite dell'area urbana posto a confine della strada a servizio della "Lottizzazione Tanca del Sole", area composta da un[a] elevata presenza di abitazioni distanti appena 20,00 mt. dal Cavidotto A., percorre un tratto limitrofo al parco urbano Comunale delle Aie, l'area prospiciente il complesso scolastico e attraversa l'area sportiva cittadina tra lo Impianto Sportivo e la Palestra Comunale. Detto percorso non si ritiene idoneo in quanto sono presenti molteplici altre soluzioni che non andrebbero a ledere le infrastrutture cittadine. "Cavidotto B.1": Questo tratto di cavidotto attraversa più aree a rilevanza archeologica denominate dallo strumento urbanistico come VM33 Casa di Astia, di cui la località, e VM05 Serra Planeserra Tomba dei Giganti e VM4 Mtiza Antoni Acca, punti di congiunzione con il Cavidotto B.2. "Cavidotto B.2": Il cavidotto attraversa coattivamente un'azienda agricola al centro di alcuni stabili, tra cui la loro abitazione principale; detto cavidotto potrebbe trovare un percorso alternativo in quanto previsto in agro. Come già citato il detto cavidotto percorre lungo un vincolo archeologico denominato VM40 Mtiza Antoni Acca, poco più a valle si individua il percorso lungo un'area soggetta a vincolo archeologico denominata VM53 Casa Su Sensu "Cavidotto C." Partendo dall'area limitrofa al centro abitato di Villamassargia e percorre l'area a confine con la zona industriale cittadina per poi continuare il percorso lungo la strada Sp2 ed Sp88; qui il cavidotto attraversa altre aree sottoposte a vincolo archeologico, la prima denominata VM04 Cuccuru S. Barbara e la seconda denominata VM3 Nuraghe Santu Perdu. Tutti i cavidotti attraversano un'area di rispetto fluviale in molteplici punti e ne manifestano potenziali criticità. E' prevista la modifica del tratto stradale denominato "strada Regione Floriscaddu" al fine di eliminare il tornante che si presenta all'altezza del Monte di Gioiosa Guardia. Questo tratto stradale presenta consistenti rilievi stradali e la sua modifica comporterebbe un impatto paesaggistico considerevole, vista anche la presenza del Castello Medioevale di Gioiosa Guardia, opera a rilevanza storica e sotto tutela della archeologica e paesaggistica. Nota: E' da ritenersi ingestibile che ogni insediamento di produzione di energia

MA

da fonti rinnovabili possa avere un cavidotto esclusivo che impatta sulla viabilità, le infrastrutture cittadine creando danni anche alle aree già asfaltate. Per le seguenti motivazioni si rilascia **PARERE NEGATIVO**”;

- e) **Comune di Villamassargia** nota del 21/08/2023, con la quale si presentano al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica le seguenti osservazioni sulla pluralità di impianti eolici presentati nel medesimo ambito territoriale: “... In qualità di Sindaca del Comune di Villamassargia, desidero sottoporre alla Sua attenzione alcune considerazioni riguardanti la progettazione di parchi eolici che sta interessando direttamente il nostro territorio. Le istanze di VIA sono pervenute nel seguente ordine: 1. In data 14.12.2022, Fred. Olsen Renewables Italy s.r.l., parco denominato “Energia Is Coris” (generatori eolici nel comune di Villamassargia, Narcao); 2. in data 03.04.2023, Sardeolica S.r.l., parco denominato “Astia” (generatori eolici nel comune di Villamassargia); 3. in data 14.06.2023, Ichnusa Wind Power S.r.l., parco denominato “San Pietro” (Generatori eolici nelle coste di Portoscuso e dell’isola di San Pietro); 4. in data 12.07.2023, Sorgenia Renewables S.r.l., parco denominato “Parco eolico Sud Iglesiente” (generatori eolici nel Comune di Villamassargia). Di fronte a questo proliferare incontrollato, la sottoscritta ritiene necessario rendere noto alla S.V. il proprio punto di vista, a tutela dell’interesse della comunità che rappresento. Crediamo in una transizione ecologica che ci coinvolga direttamente e che si integri proficuamente nel tessuto socioeconomico, paesaggistico e territoriale. Affinché i nostri progetti di sviluppo già in corso non siano vanificati, bensì integrati e potenziati dall’avvento delle rinnovabili, riteniamo fondamentale dare attenzione al processo e al concreto riflesso che avranno questi nuovi impianti industriali. Siamo consapevoli che, nonostante l’assenza del coinvolgimento degli Enti Locali nella pianificazione del PNRR (D.L. 77/2021), nella realizzazione operativa di cui all’art.9 e oltre, il coinvolgimento dell’Ente Locale sarà direttamente proporzionale alla mole dei cambiamenti generati sul nostro paese. Per questo, intendiamo far sentire la nostra voce e segnalare le consistenti differenze nell’approccio dei diversi Proponenti verso il nostro territorio. L’unica Società ad essersi interfacciata in tutte le fasi di studio e progettazione direttamente con questa Amministrazione Comunale, sia con la sottoscritta che con l’Ufficio Tecnico Comunale, è Sardeolica S.r.l., la quale, in base alle indicazioni dell’Ente scrivente, ha modificato numero e dimensioni degli aerogeneratori nel rispetto delle interferenze di impatto visivo – paesaggistico delle aree di pregio naturalistico, innestando la propria progettualità in modo organico anche rispetto all’apparato delle infrastrutture esistenti, proponendo esplicitamente di migliorarlo. A titolo di esempio, cito la cura che Sardeolica S.r.l. ha avuto in sede progettuale nell’allungamento del percorso del cavidotto, affinché non passasse per S’Ortu Mannu, dove si evidenziano due elementi di pregio naturalistico: si tratta di un’area di 12 ettari che ospita una comunità di 758 olivi plurisecolari, unicum al mondo, riconosciuta Monumento Naturale ai sensi della L.R. n. 31/89, dove risiede un importante albero di olivo, noto come “Sa Reina” - *Olea europaea* L., iscritto all’Elenco Nazionale degli Alberi Monumentali d’Italia ai sensi della L.10/13 art.7, con Codice 01/L968/CI/20. Entrambi questi elementi sono espressamente inclusi nell’allegato c “Tabella aree non idonee” della D.G.R. del 27 novembre 2020, n. 59/90 di “Individuazione delle aree non idonee all’installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili”, come previsto da paragrafo 17 delle Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, approvate con DM MISE 10.9.2010. Si noti bene che, invece, il progetto del cavo di Fred. Olsen Renewables Italy s.r.l. attraversa l’area del Monumento Naturale S’Ortu Mannu, i cui scavi comprometterebbero l’equilibrio fitosanitario ed ecosistemico del luogo, della cui conservazione è responsabile il Comune di Villamassargia per effetto del Decreto dell’Assessorato Difesa Ambiente N.73 del 19 settembre 2008. Sia per quanto riguarda l’intera località Is Cortis de S’Ortu Mannu che per tutta l’area di Astia si rileva un’alta incidenza delle opere sui beni culturali, oltre che quelli ambientali. L’impatto sul territorio di queste progettazioni è rappresentato, oltre che dalle pale e dagli sbancamenti che comporteranno i lavori, soprattutto dal devastante passaggio dei cavidotti sia in ambito urbano che rurale. La nostra comunità ha particolarmente a cuore il ricco patrimonio ambientale e culturale del Comune di Villamassargia che rende unico il territorio tra l’agro e l’abitato. Per esempio, le consistenti risorse archeologiche dal Neolitico al Medioevo, innestate in aree di pregio agricolo e forestale, sono al centro di un grande progetto di valorizzazione territoriale, che vorremmo continuare a portare avanti come oggi, in collaborazione con l’Assessorato Regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e con il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna. Per questo, il progetto di Fred Olsen non è accettabile: a sua realizzazione violerebbe circa una decina di zone sottoposte a vincolo dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna (DPCM 171/2014). Proprio nel passaggio di questi cavidotti vengono

MA

*coinvolte aree di rilevanza archeologica che possono compromettere in maniera irrimediabile le millenarie testimonianze antropologiche, storiche e l'uso antropico del territorio che tutt'ora ha le sue tracce nell'agricoltura tradizionale, nelle consuetudini della nostra comunità, nella diversificazione dell'economia locale, verso cui sono indirizzati gli sforzi del tessuto imprenditoriale e i progetti comunali di sviluppo. A tal fine, si ritiene importante anche l'uso del metodo partecipativo in fase di progettazione. Tra tutti i soggetti proponenti, solo uno, Sardeolica S.r.l., si è presentato alla comunità con un incontro pubblico in data 6 aprile 2022 a Casa Fenu in Villamassargia (relatore: Ing. Pier Luigi Marongiu, "Un progetto eolico per Villamassargia"). Oltre a queste considerazioni riguardanti la res publica, si intende evidenziare importanti aspetti legati alla natura del rapporto giuridico con i terreni dei privati interessati dagli interventi. L'unica società ad aver proposto l'acquisizione del diritto di superficie è Sardeolica S.r.l., coinvolgendo da subito gli interessati con diversi focus group e riunioni con gli interessati fino al raggiungimento di accordi nero su bianco, in luogo dell'imposizione di espropri dopo l'approvazione del procedimento autorizzativo. Un altro aspetto favorevole dell'approccio di Sardeolica S.r.l. è la programmazione in funzione della conciliazione con le normali attività agricole delle aziende e di fruizione del territorio per attività venatoria, escursionistica, turistica, ambientale e culturale, in un'ottica di collaborazione al miglioramento della viabilità rurale e alla sua generale valorizzazione. In conclusione, si auspica che nell'ambito del processo di valutazione si consideri la fragilità del nostro territorio, che oltre al piano sociale ed economico, riguarda diversi aspetti geomorfologici del terreno evidenziati nei pareri tecnici già esposti da questo Ente, tra cui il passato sfruttamento minerario. L'agro di Villamassargia e, nello specifico, le località interessate dagli interventi sono state oggetto di diverse concessioni, le quali hanno lasciato, all'incirca a metà del secolo scorso, suolo e sottosuolo in stato di abbandono. La macchia mediterranea ha coperto diversi sventramenti e scavi purtroppo non mappati, ma gli abitanti del luogo conoscono la presenza di vuoti, fornelli e vecchi cantieri che creano un effetto gryuère nel sottosuolo. La somma degli scavi per l'installazione di aerogeneratori e il passaggio di tale moltitudine di cavidotti, che si evidenzia soprattutto negli ultimi due progetti presentati, è perciò ritenuta eccessiva poiché potrebbe aggravare il rischio idrogeologico da frana e idraulica già presente sul territorio. Il Green Deal europeo e il PNRR alla prova della crisi ucraina hanno imposto un'accelerazione verso la neutralità climatica e una crescita economica dissociata dall'uso di risorse non rinnovabili. Nessuna categoria di persone o territori devono essere trascurati. Essendo il PNRR articolato in quattro componenti principali (economia circolare e agricoltura, energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, tutela del territorio) è necessario che nessuna sia posta in contraddizione con le altre. Pertanto si chiede una particolare attenzione verso il territorio che rappresento, dal patrimonio complesso e diversificato, con scarse risorse energetiche tradizionali e maggiore esposizione a rischi climatici, come quello idrogeologico, ma per contro con abbondanza di risorse rinnovabili e di iniziative pubbliche e private per l'efficienza energetica e progetti di sviluppo basati sul connubio cultura-ambiente e sull'economia circolare, che diamo piena disponibilità ad illustrare alla S.V. in dettaglio. Certi della considerazione di Codesto Ufficio verso le nostre istanze di conciliazione tra i progetti di sviluppo territoriale già in essere e l'esigenza di fare la nostra parte verso la transizione energetica, restiamo a disposizione per eventuali integrazioni e/o approfondimenti e porgiamo Distinti Saluti";*

- f) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 25854 del 05/09/2023, con la quale sono state trasmesse le osservazioni integrative al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sul progetto di cui trattasi, con allegati gli ulteriori pareri istruttori regionali acquisiti. Il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Iglesias, con nota prot. n. 56720 del 16/08/2023, osserva che "... VIABILITA' ESISTENTE [-] All'interno del parco eolico i tratti di viabilità esistente da adeguare sono tratti utili al raggiungimento degli aerogeneratori del raggruppamento denominato Cluster Centro (VI04, VI05) e del Cluster Est, (VI06 e VI07) e sono ubicati all'interno di aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 3267/1923 in agro del Comune di Villamassargia. VIABILITA' EX NOVO [-] Tra i tratti di viabilità ex novo in progetto è previsto un nuovo tratto di viabilità che si innesta dalla S.P. 85 (nel Comune di Iglesias) nei pressi della località "Punta Su Cunventu" utile per raggiungere il raggruppamento eolico delle turbine VI01, VI02 e VI03 (Cluster Ovest) lungo la dorsale da "Punta Antoni Mura" proseguendo per "Monte Serralonga" fino ad arrivare a "Punta Picculu Mau" attraversando aree cacuminali boscate sottoposte a vincolo idrogeologico ex R.D.L. 3267/1923. Alcuni tratti di nuova realizzazione in progetto, necessari per collegare tratti di viabilità rurale preesistente, interessano terreni in prevalenza seminativi utili per il

MA

raggiungimento delle turbine del Cluster Est (turbine VI06 e VI07) e del Cluster Centro (VI04 e VI05) ricadenti in agro del Comune di Villamassargia all'interno di aree sottoposte a vincolo idrogeologico. PARCO EOLICO [-] Tutti gli aerogeneratori in progetto sono localizzati all'interno del territorio comunale di Villamassargia in area sottoposta a vincolo idrogeologico ex R.D.L. 3267/1923. Ad esclusione degli aerogeneratori denominati VI05, VI06 e VI07, che da progetto saranno posizionati in prossimità di chiarie e/o terreni seminativi e pascoli, gli altri sono ubicati in zona cacuminale con presenza di bosco. CAVIDOTTO [-] Per quanto riguarda le opere di connessione, gli aerogeneratori saranno collegati tra loro attraverso un cavidotto interrato in MT a 30 kV che si sviluppa a partire dalla porzione meridionale del territorio comunale di Iglesias, prosegue nel territorio di Villamassargia sino alla porzione nord-occidentale del territorio di Siliqua e in quella sud-occidentale di Musei. Qui, in località "Passialis Beccius", sono situate la Sottostazione di trasformazione Utente 30/150 kV, la sezione di accumulo elettrochimico (BESS), e il cavo di connessione AT a 150 kV da collegare alla futura stazione elettrica (SE) RTN a 150 kV. In agro del comune di Villamassargia il tracciato del cavidotto interrato in MT a 30 kV è previsto su viabilità esistente ad esclusione di un breve tratto che dalla località "Sedda Antonio Uras" raggiunge la turbina VI05 in loc. "Monte Limpiu" e nel tratto che dalla S.P. 85 (Comune di Iglesias) si innesta lungo la dorsale di "Punta Antoni Mura" per raggiungere le turbine VI01, VI02 e VI03 in corrispondenza della viabilità ex novo in progetto. Si precisa che il cavidotto in progetto percorrerà aree sottoposte a vincolo idrogeologico e precisamente il tratto che dalla località "Monte Miana" raggiungerà l'area degli aerogeneratori del Cluster Centro (VI04 e VI05) e del Cluster Est (VI06 e VI07) e pertanto soggetta a procedura di trasformazione ex art. 7 del R.D.L. 3267/1923. La restante parte del percorso del cavidotto non presenta vincoli di competenza del Corpo Forestale. NUOVA STAZIONE ELETTRICA (SE) RTN E SOTTOSTAZIONE ELETTRICA UTENTE [-] La nuova stazione elettrica RTN 150 kV da inserire in entra-esce alla linea 150 kV "Iglesias 2 – Siliqua" e la sottostazione elettrica utente di trasformazione 150/30 kV e sistema di accumulo BESS sono ubicate in agro del comune di Musei e non vi sono vincoli di competenza del Corpo Forestale e di V.A. AREE DI CANTIERE E DI TRASBORDO [-] Le due aree da destinare ad area logistica di cantiere e area logistica di cantiere e di trasbordo saranno ubicate la prima lungo la viabilità di accesso al Cluster Centro e la seconda (Area di cantiere e trasbordo Cluster Ovest) sarà funzionale come area di cantiere generale alla fase di trasporto della componentistica degli aerogeneratori ubicata in territorio di Iglesias lungo la S.P. 85. L'area logistica di cantiere da ubicarsi nei pressi del Cluster Centro si trova all'interno di un'area sottoposta a vincolo idrogeologico. Sulla base di quanto esposto, per le opere sopra menzionate che ricadono in vincolo idrogeologico è necessario fare la procedura di trasformazione ex art. 7 del R.D.L. 3267/1923 delle aree su cui esse insistono e pertanto è necessario disporre di appositi elaborati nei quali siano quantificati gli scavi e i movimenti terra che si vorrebbero eseguire; tali scavi e movimenti devono essere rappresentati con rilievi di dettaglio, poiché trattasi di interventi che vedono interessata una porzione importante del territorio. Considerato che si tratta di opere che richiedono l'impiego di mezzi meccanici di dimensioni importanti, e considerato altresì che si interviene in aree cacuminali e boscate, all'atto della richiesta di trasformazione delle aree interessate, vi è la necessità di produrre elaborati tecnici quotati in scala adeguata (es 1:100/1:200) per ogni singolo intervento (pala eolica, viabilità, opere accessorie, opere di connessione e stazioni elettriche). Qualora nell'esecuzione dei lavori, se assentiti, si presentasse la necessità di procedere al taglio e/o eradicazione di piante di sughera, ancorché isolate e in qualsiasi fase di sviluppo, tutelate dalla L.R. 04/94, sarà cura della società inoltrare apposita richiesta a questo Servizio ...". L' Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna – ARPAS, con nota prot. n. 30758 del 17/08/2023, osserva tra l'altro, che "... 3. OSSERVAZIONI ... 3.3. Osservazioni generali [-] È necessario che il proponente verifichi l'effetto cumulativo tra l'impianto eolico in progetto con gli altri interventi energetici che incidono sulle medesime o limitrofe aree, in modo tale da verificare che non sussistano problematiche legate all'insistenza, su uno stesso polo, di più impianti ...";

- g) **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna** nota prot. n. 1428 del 26/01/2024 (Allegato n. 1), con la quale è stato espresso il proprio parere endoprocedimentale.

Per l'Area funzionale Patrimonio archeologico l'Ufficio periferico del MiC territorialmente competente rappresenta che "... A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO [-] AI. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO [-] 1.2.a. Beni archeologici [-] 1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto

MA

in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze: Castello di Gioiosa Guardia (Comune di Villamassargia), dichiarato di interesse culturale con D.M. del 22 febbraio 1910 ai sensi della L. 364/1909, a circa 960 m dall'aerogeneratore VI06 e circa 1300 m dall'aerogeneratore VI07. Nuraghe Predi Antiogu (Comune di Villamassargia), dichiarato di interesse culturale con D.M. del 6 giugno 1996 ai sensi della L. 1089/1939, a circa 80 m dall'aerogeneratore VI05 e 90m da VI04; Nuraghe Santu Pedru (Comune di Villamassargia), dichiarato di interesse culturale con D.M. 08 giugno 2001 ai sensi del D.Lgs 490/1999 art. 2, 6, 8, 49, a circa 3,41 Km ... dall'aerogeneratore VI06[;] Nuraghe Santu Paulu (Comune di Villamassargia), dichiarato di interesse culturale con Decreto n. 26 del 21 maggio 2008 ai sensi del D.Lgs 42/2004, arti. 10 e 13 a circa 2,34 Km m dall'aerogeneratore VI03[;] Nuraghe Medau Mannu (Comuni di Villamassargia e Iglesias) dichiarato di interesse culturale con Decreto del 14 agosto 2015 ai sensi del D.Lgs 42/2004, a circa 2,83 Km ... dall'aerogeneratore VI01.

...

A1.2.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici, nonché altri beni segnalati o noti da bibliografia:

Ricadono all'interno della fascia di rispetto di 3km ex art. 47 D. L. 13 del 2023 i seguenti beni archeologici individuati da strumenti di pianificazione urbanistica e paesaggistica e censimenti territoriali:

Comune di Villamassargia

Acquedotto di Cabudacquas; S. Xenti Podere 16; S. Xenti Podere 19; Tomba di giganti Ollastu I, Tomba di giganti Ollastu II, Tomba di giganti Ollastu III; Nuraghe Monte Ollastu I, Nuraghe Monte Ollastu II; Cuccuru Santu Paulu; Sito di Genna Arezza; Strutture romane di Is Cortis de S'Ortu Mannu; Sito di Mont'Exi; Sito di Mont'Exu; Nuraghe a corridoio Mont'Exi; Nuraghe Monte Exi I; Tomba S'Ega Gessa; Tomba di giganti S'Urgulloni; Nuraghe Rocca Su Sennori; Sito Su Sensu; Sito Su Fossu; Sepolture bizantine Piroi I e II; Nuraghe Pira Arrubia; Necropoli romana Cuccuru Argidda; Tempio romano Santu Perdu Argiolu; Edificio (tempio punico) e area di dispersione di materiali Zona Santa Sida; Nuraghe Meloni; Necropoli neolitica Punta Filippeddu; Nuraghe Filippeddu; Sepolture preistoriche in grotta Corongiu Acca; Grotta Su Concali di Corongiu Acca; Nuraghe Cuccuru S. Maria Maddalena; Nuraghe Monte Mesu; Nuraghe Su Nuraghe 'e Pira; Tombe bizantine in Grotta zona Mineraria Orbai (tomba 1 e 2); Sito Mitza Antoni Acca; Sito Mitza Antioco Cannas; Nuraghe Cuccuru Cadira; Necropoli San Giorgio; Insediamento Monte Limpui; Insediamento e ruderi di età romana Sedda Antonio Uras; Acquedotto/terme località Sedda Antonio Uras; Tomba di giganti Asta; Area di dispersione di materiali romani case d'Astia; Insediamento medievale Asta; Chiesa di San Giorgio (ruderi); Chiesa di Santa Maria Arrù (ruderi); Chiesa Santu Antini (ruderi); Sito Punta Fradis Saruis; Nuraghe Is Narbonis; Nuraghe Monte Scorra.

Comune di Iglesias

Nuraghe Su Nuraghe e Pira[.]

A.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO [-] Dalla verifica della documentazione d'archivio e scientifica, la presenza dei beni archeologici sopra elencati qualifica l'area come inserita in un contesto di forte frequentazione antropica antica, in cui sussistono numerose testimonianze archeologiche, in continuità dalla preistoria al Medioevo, che si addensano lungo una via naturale di collegamento tra la regione sud-occidentale della Sardegna e la valle del Cixerri anche in funzione dello sfruttamento delle risorse minerarie. Vista la prossimità dell'opera in oggetto ai siti sopra elencati, alcuni già dichiarati di interesse culturale ex art. 10-13 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii., non indagati scientificamente e dei quali, pertanto, non è nota l'effettiva estensione, l'espressione di un parere completo in relazione alla tutela archeologica richiederebbe ulteriori indagini sul campo per la verifica completa dell'impatto sul patrimonio archeologico esistente. Si evidenzia, tuttavia, l'elevata probabilità che da tali indagini emergano nuovi rinvenimenti di interesse archeologico e che venga ulteriormente incrementato il quadro di conoscenze finora noto. Ai sensi dell'art. 24 del D. L. 13 del 2023, recante disposizione urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) e che prevede quali aree non idonee per l'istallazione di impianti eolici una fascia di 3 Km dal perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, il progetto ricade in un'area non idonea in quanto ad una distanza inferiore ai 3 km di beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004. Si rappresenta, inoltre, che ricadono, in parte nella medesima area e in parte in

MA

quelle contermini, le istanze per i seguenti progetti di parco eolico: "Astia" - Comuni di Villamassargia e Musei, presentata da Sardaolica S.r.l. e "Energia Is Coris" - Comuni di Narcao, Villamassargia e Musei, presentata da Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l. Ciò rileva anche in relazione all'impatto visivo che risulta considerevole.

#### A.3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE

Considerati gli elementi di criticità sopraesposti non si ritiene di attivare approfondimenti di indagine, in quanto gli elementi emersi in corso di istruttoria sono già sufficienti a formare il parere motivato dell'Amministrazione.

#### A.4. PARERE CONCLUSIVO RELATIVO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

L'impianto eolico ricade in un territorio caratterizzato dalla presenza di un numero elevato di siti archeologici che qualifica come elevato il rischio di nuovi rinvenimenti e che richiederebbe ulteriori indagini sul campo. Si evidenzia, tuttavia, che tali indagini potrebbero, verosimilmente, incrementare il quadro di conoscenze finora noto, che comunque si rappresenta sufficiente per esprimere parere negativo su tali opere anche in questa fase. Infatti, l'impianto ricade in un territorio che conserva numerose testimonianze della sua frequentazione già in epoca preistorica, con una intensità insediativa notevole in età nuragica, con nuraghi, villaggi e tombe di giganti, e in continuità fino al Medioevo, con chiese campestri ed insediamenti. Tale densità insediativa e la sua persistenza nel tempo, si giustifica in virtù della posizione strategica per lo sfruttamento delle risorse minerarie locali e per i collegamenti tra la regione sulcitana e la piana del Cixerri e il resto della Sardegna. I siti archeologici che insistono nell'areale di progetto, per lo più, non sono stati indagati scientificamente tuttavia essi conservano un paesaggio archeologico che, nella sequenza stratificata degli insediamenti, è espressione di una organizzazione sistematica, mantenuta nel tempo, del controllo e della gestione delle risorse minerarie e della via naturale di collegamento tra regioni differenti dell'isola. Ciò è particolarmente evidente in età protostorica dai numerosi nuraghi che incorniciano il passaggio; in età romana dai numerosi contesti, anche monumentali che vi si dispongono, e dal rinvenimento, in località Astia, di un miliare, che documenta l'importanza di tale passaggio nell'articolata rete di strade sapientemente studiata dai Romani in Sardegna per facilitare il trasporto di merci e persone verso le principali città portuali; nel Medioevo dalla presenza di villaggi e chiese campestri e, non ultimo, del Castello di Gioiosa Guardia, a controllo e difesa del territorio e della viabilità. Rileva l'impatto puntuale e visivo dell'impianto in progetto, in accumulo con altri ricadenti nel medesimo areale. Infine, fermo restando la tutela del paesaggio archeologico conservato e le altre criticità segnalate, si evidenzia che ai sensi dell'art. 24 del D. L. 13 del 2023, recante disposizione urgente per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) e che prevede quali aree non idonee per l'installazione di impianti eolici una fascia di 3 Km dal perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, il progetto ricade in un'area non idonea in quanto ad una distanza inferiore ai 3 km di beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004. Per tutto quanto sopra esposto si ritiene che l'impianto così come proposto nel progetto esaminato sia incompatibile con la tutela del patrimonio archeologico e, pertanto, si esprime parere negativo all'intervento ...".

Il medesimo Ufficio periferico del MiC per le Aree funzionali Patrimonio architettonico e Paesaggio, rileva, oltre al complesso e variegato profilo di tutela paesaggistica delle aree interessate, evidenza che "... B. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGIO [-] B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO [-] B.1.1 Beni Paesaggistici [-] B.1.1.a Dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze

L'area dell'intervento non ricade direttamente in aree dichiarate di notevole interesse pubblico.

Entro l'area vasta:

- Domusnovas, Iglesias, Fluminimaggiore, Villacidro – Marganai Oridda Monti Mannu (D.M. 13/02/1978 – vincolo panoramico), a circa 8,1 km;
- Siliqua – Domo e Castello di Acquafredda (D.M. 01/10/1976), a circa 9,9 km;
- Iglesias - Due zone delle mura medievali (D.M. 14/10/1961), a circa 10,1 km;
- Siliqua - Complesso di Monte Arcosu (D.M. 15/06/1981 – vincolo panoramico), a circa 12,1 km.

B.1.1.b Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze

Art. 142 comma 1, lett. c), fiumi e torrenti e rispettive fasce di 150 m:

- fascia di tutela del Riu de su Canoni, a circa 130 m da VI06, a circa 740 m da VI07, a circa 950 m da VI05;
- fascia di tutela del Riu Funtà e Porcus, a circa 970 m da VI07 e a circa 1 km da VI06;
- fascia di tutela del Riu Aconi, a circa 1,46 km da VI05 e a circa 1,8 km da VI04;
- fascia di tutela del Riu Ortu de su Cossu, a circa 1,75 km da VI03, a circa 1,9 km da VI02;

Art. 142 comma 1, lett. g), boschi:

presenza di bosco (zona cacuminale), ricade VI01, VI02, VI03, VI04.

Art. 142 comma 1, lett. l), vulcani:

- vulcano di Monte Exi (alto 369 metri s. l. m.), a circa 1,6 km.

Art. 142 comma 1, lett. m), zone di interesse archeologico:

- Nuraghe Monte Mesu, a circa 6 km.

B.1.1.c Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti

Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, approvato con D.P.R. Sardegna n. 82 del 07/09/2006.

L'impianto non ricade all'interno di alcun Ambito di paesaggio costiero identificato dal PPR.

Il comune di Villamassargia è dotato di un Piano Urbanistico Comunale pubblicato il 04/06/2007, non adeguato al PPR; l'impianto ricade in zona urbanistica "E" - agricola.

Il comune di Musei è dotato di un Piano di Fabbricazione pubblicato il 17/10/1977, non adeguato al PPR; l'impianto ricade in zona urbanistica "E" - agricola.

B.1.1.d Norme di attuazione del PPR gravanti sull'area di intervento

-Assetto ambientale.

-Componenti ambientali

Gli aerogeneratori VI01, VI02, VI03 e VI07 ricadono in aree classificate dal PPR come "aree seminaturali" della fattispecie "praterie", tutte contigue ad aree classificate come "aree naturali e sub-naturali" della fattispecie "macchia". Gli aerogeneratori VI04 (contiguo ad aree "naturali e sub-naturali" e ad aree "seminaturali"), VI05 (vicino ad aree "naturali e sub-naturali" e ad aree "seminaturali") e VI06 ricadono in aree classificate dal PPR come "aree ad utilizzazione agroforestale" della fattispecie "colture erbacee specializzate" e "colture arboree specializzate".

Disciplina delle "aree naturali e sub-naturali" (artt. 22-24 delle NTA): è vietato "qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica".

Disciplina per le "aree seminaturali" (artt. 25-27 delle NTA): sono vietati "gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado."

Disciplina per le "aree ad utilizzazione agroforestale" (artt. 28-30 delle NTA): sono vietate le "trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso".

- L'impianto dista circa 12,8 km dal perimetro della "Fascia costiera", bene paesaggistico ai sensi dell'art. 17 comma 3 lett. a) della NTA.

- Fiumi o corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 m, beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dall'art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA; oltre a quelli elencati al punto B.1.1.b:

- fascia di tutela del Riu de Gennas de Morus, a circa 20 m da VI01, a circa 350 m da VI02;
- fascia di tutela del Riu Coddu de Musei, a circa 50 m dalla SSE-utente;
- fascia di tutela del Riu su Terrazzu, a circa 70 m dalla SSE-utente;
- fascia di tutela del Riu Baccas Mannas, a circa 75 m da VI05;
- fascia di tutela del Riu Gutturu su Tuvu Mannu, a circa 130 m da VI04, a circa 170 m da VI05;
- fascia di tutela del Canale di Baxerbu, a circa 160 m da VI04, a circa 180 m da VI05;
- fascia di tutela del Riu Arridoxi, a circa 290 m da VI03, a circa 620 m da VI02;

MA

*fascia di tutela del Riu de Santu Tomeu, a circa 310 m da VI02, a circa 570 m da VI03;*

*fascia di tutela del Riu de Santu Tomeu, a circa 490 m da VI01;*

*fascia di tutela del Riu de Foras, a circa 550 m da VI07;*

*fascia di tutela del Riu Marraconi, a circa 590 m VI01;*

*il cavidotto interrato attraversa il corso dei seguenti fiumi: Riu su Terrazzu, Riu s'Erga s'Acqua, Riu de Foras, Riu Santa Luxia, Riu Guttus, Riu Mussancaroni, Riu Is Scolus, Riu su Pardu, Riu Caro Riugoro, Riu Arridoxi e Riu Marraconi.*

*- Altri beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17 delle NTA e disciplinati dagli artt. 33-40 delle NTA, nell'area dell'intervento ed entro l'area vasta:*

*Monumenti naturali istituiti: Uliveto secolare S'Ortu Mannu, attraversato dal cavidotto e a 1,2 km dalle WTG;*

*Area di gestione speciale ente foreste "Cadelano", a circa 140 m da VI07;*

*Grotte e caverne, numerose (Grotta di Monte Moddizzi, Grotta Su canali de Corongiu Acca, Grotta Froixeddu, Grotta Michele Boi, Grotta Putzu e Santu Miai) a partire da circa 1 km;*

*Albero monumentale (Olea europea), località S'Ortu Mannu, n. scheda 01/L968/CI/20, a circa 1,3 km;*

*Area SIC – ZSC ITB041111 "Monte Linas Marganai", a circa 8,2 km a Nord dell'impianto;*

*Parco naturale regionale Linas-Marganai, a circa 8,2 km;*

*Area SIC – ZSC ITB042251 "Corongiu de Mari", a circa 8,7 km a Nord dell'impianto;*

*Aree SIC - ZSC ITB041105 "Foresta del Monte Arcosu", a circa 9,3 km a Sud dell'impianto.*

*Disciplina dei beni paesaggistici di cui all'art. 17 delle NTA (all'art. 18 comma 1): detti beni "sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche".*

#### *-Assetto Storico Culturale.*

*Il territorio di riferimento è denso di beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 47 delle NTA ed ivi disciplinati all'art. 49, di natura archeologica per i quali si rimanda alla sezione A del presente parere; si segnalano inoltre i beni paesaggistici di natura architettonica della tipologia "forriadroxiu", nella piana di Iglesias e Carbonia.*

*Nelle vicinanze del layout degli aerogeneratori si trovano ulteriori beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 47 delle NTA del PPR e disciplinati dagli artt. 52 e 53, i "nuclei di primo impianto e di antica fondazione" di: Villamassargia a circa 3,3 km, Musei a circa 5,7 km, la frazione di Perdaxius – Mitza Iusta a circa 8,3 km, Domusnovas a circa 8,6 km, Perdaxius a circa 9,1 km, Narcao a circa 9,4 km, la frazione di Perdaxius – Tanca Manna a circa 9,5 km, Iglesias a circa 9,9 km, la frazione di Carbonia – Serbariu a circa 9,8 km, Carbonia a circa 10,4 km, la frazione di Carbonia – Barbusi a circa 10,5 km, la frazione di Perdaxius – Is Senis a circa 11,15 km.*

*Beni identitari ai sensi degli art. 9, 57 e 58-59 (disciplina) della NTA del PPR:*

*-Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, istituito con D.M. del 08/09/2016 (già D. M. del 16/10/2001), aree del "Sulcis – Iglesiente – Guspinese", interamente ricompreso;*

*- Aree dell'organizzazione mineraria del "Sulcis Iglesiente", interamente ricompreso.*

#### *-Assetto insediativo.*

*L'intervento in progetto è incluso nel "sistema delle infrastrutture", disciplinate agli artt. 102, 103, 104 delle NTA, per cui, all'art. 103, la localizzazione di nuove infrastrutture è ammessa se "a) previsti nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del P.P.R; b) ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico; c) progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali".*

#### *B.1.2 – Beni Architettonici*

*B.1.2.a Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero nelle sue immediate vicinanze.*

*Nell'abitato di Villamassargia, da 3,15 km a 4 km:*

*-Chiesa N.S. del Pilar già chiesa di S. Ranieri a Villamassargia (D.M. del 23/05/2003 e D.S.R. n. 60 del 23/03/2012);*

*-Ex Monte granatico (D.S.R. n. 59 del 27/01/2006);*

*MA*

-Chiesa parrocchiale N.S. della Neve e pertinenze (D.S.R. n. 57 del 21/03/2012), a 4,9 km.

In agro:

- Castello di Gioiosa Guardia in agro di Villamassargia a 418 m s.l.m. (notifica L. 20/06/1909 n. 364), a circa 1,15 km da VI06, a circa 1,35 km da VI07, a circa 1,9 km da VI05, a circa 2,95 km da VI04;
- Complesso Minerario Monte Rosas in agro di Narcao (D.M. L. 01/06/39 n. 1089 del 28/07/1987), a circa 6,25 km;
- Antico Mulino in agro di Domusnovas (D.S.R. n° 63 del 28/06/2004), a circa 8 km;
- Impianto Minerario Sa Macchina Beccia in agro di Iglesias (D.M. L. 01/06/39 n. 1089 del 17/12/1991), a circa 8,3 km.

B.1.2.b – Beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, comma 1 del Codice.

Nell'abitato di Villamassargia, da 3,15 km a 4 km:

- Chiesa di S. Croce;
- Casa Fenu ora sede dell'Ecomuseo;
- Ex casa comunale;
- Ex scuole elementari;
- Ex mercato civico;
- Villa Fenu;
- Fabbricati storici di: casa Casti, casa Mancosu, casa Osanna, casa Palmas, casa Pau, casa Pillittu, casa Vacca, casa Sotgia, casa Congia.

In agro:

- Chiesa di Santa Maria di Arru, in agro di Villamassargia, a circa 820 m da VI04, a circa 1 km da VI05, a circa 2,3 km da VI03, a circa 2,8 km da VI06 e da VI02, a circa 3,4 km da VI07 e da VI01;
- Insedimento medievale Astia e ruderi della chiesa di San Giorgio in agro di Villamassargia, a circa 1,9 km da VI05, a circa 2,1 km da VI06, a circa 2,6 km da VI04 e da VI07;
- Ruderi della Chiesa di san Michele in agro di Iglesias, a circa 2,36 km da VI01, a circa 2,9 km da VI02, a circa 3,55 km da V03;
- Insedimento medievale di Baretas in agro di Narcao, a circa 2,4 km da VI01, a circa 2,75 km da VI02, a circa 3,25 km da VI03, a circa 4,25 km da VI04, a circa 5,3 km da VI05;
- Villaggio minerario, laveria e miniera di Orbai in agro di Villamassargia, a circa 3,15 km.

Nell'area vasta si segnala inoltre il patrimonio culturale di interesse architettonico presente nei nuclei storici e nel relativo agro di: Musei, Domusnovas, Iglesias, Carbonia, Perdaxius, Narcao, Nuxis, Siliqua.

## B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Prima di procedere con l'esplicitazione degli impatti sul patrimonio culturale e paesaggistico e di esprimere le valutazioni circa la qualità dell'intervento, si evidenzia che lo stesso non è conforme all'art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., in quanto l'areale identificato non è idoneo all'installazione di impianti eolici per la presenza, a meno di 3 km, di beni culturali tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004, come di sotto elencato:

- Chiesa di Santa Maria di Arru, in agro di Villamassargia, a circa 820 m da VI04, a circa 1 km da VI05, a circa 2,3 km da VI03, a circa 2,8 km da VI06 e da VI02;
- Castello di Gioiosa Guardia in agro di Villamassargia a 418 m s.l.m. (notifica L. 20/06/1909 n. 364), a circa 1,15 km da VI06, a circa 1,35 km da VI07, a circa 1,9 km da VI05, a circa 2,95 km da VI04;
- Insedimento medievale Astia e ruderi della chiesa di San Giorgio in agro di Villamassargia, a circa 1,9 km da VI05, a circa 2,1 km da VI06, a circa 2,6 km da VI04 e da VI07;
- Ruderi della Chiesa di san Michele in agro di Iglesias, a circa 2,36 km da VI01, a circa 2,9 km da VI02;
- Insedimento medievale di Baretas in agro di Narcao, a circa 2,4 km da VI01, a circa 2,75 km da VI02.

L'intervento si inserisce in un contesto prevalentemente collinare, dedicato al pascolo e all'agricoltura, delimitato dai rilievi sulcitani, tra i quali spiccano il monte Arcosu ed il monte Rosas, alti circa 600 m s.l.m.. Gli aerogeneratori saranno collocati sul limite settentrionale di un'ampia dorsale che si affaccia sulla piana di Iglesias, parte della catena montuosa che separa l'Alto Igliesiente dal Medio e Basso Sulcis, ad altezze che variano da un minimo di 360 m s.l.m. ed un massimo di 490 m s.l.m.. L'areale è prevalentemente ricoperto da una fitta vegetazione a macchia mediterranea, nonché adibito a pascolo ovino e bovino, con qualche

MA

coltivazione cerealicola.

L'antica antropizzazione del territorio è documentata dalle numerose testimonianze archeologiche, in continuità fino al Medioevo, di cui rimangono resti di insediamenti e chiese oggi campestri. Si distinguono anche i coni vulcanici di Acquafredda e Gioiosa Guardia, che ospitano i ruderi dei castelli medievali che caratterizzano le visuali paesaggistiche dell'ampia pianura sottostante. I rilievi collinari sono ricoperti da vegetazione boschiva tipica della macchia mediterranea e da gariga, a tratti interrotti dagli insediamenti minerari. Il territorio è connotato da un vasto numero di grotte e da un fitto reticolo fluviale costituito dagli affluenti del Cixerri, che ha favorito a valle una fiorente produzione agricola ed a monte l'insediarsi dei siti estrattivi, oggi parte del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna.

L'analisi del quadro dei vincoli riportata nei precedenti punti mostra numerose criticità riferite alla tutela dei beni culturali e del paesaggio, vista la presenza nelle immediate vicinanze dell'area dell'impianto, nonché nell'area vasta di riferimento, di beni culturali tutelati dalla parte II del D. Lgs. 42/2004 e di beni paesaggistici ai sensi dell'art. 136 e degli artt. 142 e 143 del D. Lgs. 42/2004, per effetto delle NTA del PPR.

Stante la premessa circa la non conformità al D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., si deve evidenziare come la vicinanza degli aerogeneratori da beni culturali isolati, nonché da beni culturali inseriti in un contesto storicamente pluristratificato quale è la costellazione di centri abitati che circonda il parco eolico (Villamassargia, Musei, Domusnovas, Perdaxius, Narcao, Tanca Manna frazione di Perdaxius, Iglesias e Carbonia) nonché dai villaggi con i relativi opifici minerari ricompresi nel Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, sia in grado di ledere la fruibilità d'ambito dei beni stessi nonché i significati relazionali che ancora oggi li connettono al territorio storico di riferimento.

La distanza dell'impianto pari a circa 820 m dai ruderi della Chiesa di Santa Maria di Arru, a circa 1,9 km dall'insediamento medievale Astia e ruderi della chiesa di San Giorgio, entrambi in agro di Villamassargia, ma soprattutto la distanza pari a circa 1,15 km dal Castello di Gioiosa Guardia (con grado di visibilità potenziale degli aerogeneratori pari a 7 e IIP pari a 5), la cui posizione elevata a 418 m s.l.m. è connaturata alla funzione strategica di visuale e controllo di un'ampia parte di territorio, si pone in netto contrasto con le esigenze di tutela dei valori testimoniali di questi beni culturali. Sebbene ad oggi allo stato di rudere, i beni costituiscono i resti materiali dell'infrastrutturazione medievale sotto l'egida del Castello. La presenza dei 7 aerogeneratori, che saranno posizionati a quote elevate tra i 360 m e i 490 m s.l.m, oltre che costituire un ostacolo visivo alla percezione delle relazioni paesaggistiche tra questi luoghi, come ben dimostrano le fotosimulazioni allegate allo SIA, svilirebbe il rapporto dimensionale dei beni culturali con il territorio storico e naturale da essi connotato e con l'ampia pianura sottostante.

Sotto il profilo della tutela dei beni culturali architettonici, il progetto mostra di non aver considerato la effettiva capacità del contesto di assorbire l'impatto della realizzazione e dell'esercizio del parco eolico. Il territorio è inoltre ricco di insediamenti minerari della fine del XIX secolo (anche questi beni culturali ai sensi della Parte II del Codice), presenti nelle vicinanze e nell'area medio-vasta dell'impianto. Tale patrimonio culturale diffuso è intrinsecamente legato all'uso storico delle ricchezze naturali del territorio, come l'acqua garantita dal cospicuo reticolo fluviale presente nell'area di layout degli aerogeneratori.

Il territorio è caratterizzato da una forte valenza naturalistica per la presenza di numerosi beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 espressamente tutelati dal PPR ai sensi dell'art. 17 delle NTA, quali grotte naturali, monumenti naturali istituiti ai sensi della L.R. n. 31/89 come l'Uliveto secolare S'Ortu Mannu attraversato dal cavidotto, un'area di 12 ha che ospita una comunità di 758 olivi plurisecolari, unicum al mondo, l'Area di gestione speciale ente foreste "Cadelano", a circa 140 m da VI07, nonché da numerose aree boscate nelle immediate vicinanze di 6 aerogeneratori. La presenza degli aerogeneratori è in grado di comprometterne la fruibilità paesaggistica se non la consistenza materiale di questi beni; le dimensioni delle torri eoliche, anche in considerazione dell'estensione delle piazzole che ne costituiscono il basamento, sarebbero inoltre prevalenti e fuori scala rispetto al contesto paesaggistico determinato da questi beni. Ciò con particolare riferimento al fitto sistema fluviale naturale, costituito da elementi lineari ed altrettante fasce spondali minime e vulnerabili. Gli aerogeneratori con le loro strutture di sottosuolo e soprasuolo sono collocati a distanze esigue rispetto ai corsi d'acqua ed alle fasce di tutela di 150 m, che sono beni paesaggistici ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2002 e del successivo art. 143 per effetto dell'art. 17 delle NTA del PPR. La fascia di tutela del Riu de Gennas de Morus si trova a soli circa 20 m da VI01, la fascia di tutela del Riu Baccas Mannas a circa 75 m da VI05, la fascia di tutela del Riu Gutturu su Tuvu Mannu a circa 130 m da VI04, la fascia di tutela

MA

del Riu de su Canoni a circa 130 m da VI06, la fascia di tutela del Canale di Baxerbu, a circa 160 m da VI04 e a circa 180 m da VI05; inoltre la SSE-utente dista circa 50 m dalla fascia di tutela del Riu Coddu de Musei e circa 70 m da quella del Riu su Terrazzu.

L'impianto è interamente ricompreso sia all'interno del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna istituito con D.M. del 08/09/2016 (già D. M. del 16/10/2001) e tutelato anche dal PPR, sia all'interno del perimetro del bene identitario, ex artt. art. 9, 57-59 della NTA del PPR, "Aree dell'organizzazione mineraria del Sulcis Iglesiente", ove si trovano anche, immersi nella fitta vegetazione a macchia mediterranea, a partire da circa 3,15 km dagli aerogeneratori, il Villaggio minerario e la miniera di Orbai ed il Complesso minerario di Monte Rosas, parte del consistente patrimonio di archeologia industriale mineraria dell'Isola.

Si evidenzia inoltre la non conformità delle aree prescelte alla disciplina delle componenti ambientali del PPR. Gli aerogeneratori VI01, VI02, VI03 e VI07 ricadono in aree classificate dal PPR come "aree seminaturali" della fattispecie "praterie" e sono tutte contigue ad aree classificate come "aree naturali e sub-naturali" della fattispecie "macchia"; gli aerogeneratori VI04 (contiguo ad aree "naturali e sub-naturali" e ad aree "seminaturali"), VI05 (vicino ad aree "naturali e sub-naturali" e ad aree "seminaturali") e VI06 ricadono in aree classificate dal PPR come "aree ad utilizzazione agroforestale" della fattispecie "colture erbacee specializzate" e "colture arboree specializzate".

Per le "aree seminaturali" l'art. 26 delle NTA del PPR vieta "gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado", mentre per le "aree naturali e sub-naturali", caratterizzate dalla presenza di boschi e vegetazione a macchia mediterranea, l'art. 23 delle NTA vieta "qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica". La realizzazione dell'impianto non concorre al raggiungimento di nessuno degli obiettivi previsti dalla disciplina; sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio la presenza degli aerogeneratori non è compatibile con le esigenze di conservazione della struttura e della fruibilità paesaggistica delle aree direttamente interessate e di quelle prossime. Si dovranno infatti realizzare un'ampia piazzola ed un'ampia struttura fondale, previo scavo e movimenti terra, nonché le strade di collegamento tra gli elementi dell'impianto ed i relativi tratti di cavidotto. Alla realizzazione di tali opere consegue l'abbattimento del soprassuolo boschivo e a macchia mediterranea, nonché la frammentazione e la riduzione della copertura arborea. A fronte di tali perdite, un ulteriore fattore negativo è poi costituito dal contestuale inserimento, nel paesaggio agrario e seminaturale, di elementi tecnologici intrusivi ed avulsi dal contesto.

Inoltre, in accordo con il contenuto della nota n. prot. 9396 del 10/08/2023 del Comune di Villamassargia, "è prevista la modifica del tratto stradale denominato "strada Regione Florisceddu" al fine di eliminare il tornante che si presenta all'altezza del Monte di Gioiosa Guardia. Questo tratto stradale presenta consistenti rilievi stradali e la sua modifica comporterebbe un impatto paesaggistico considerevole, vista anche la presenza del Castello Medioevale di Gioiosa Guardia, opera a rilevanza storica e sotto tutela della archeologica e paesaggistica".

Circa le "aree ad utilizzazione agroforestale" l'art. 29 delle NTA vieta le "trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso". Anche per queste WTG la scelta del sito si mostra in contrasto con la disciplina del PPR giacché interessa aree agricole e lo SIA offre motivazioni apodittiche per giustificare la rilevanza pubblica economica e sociale dell'intervento e l'impossibilità di una sua localizzazione alternativa.

Sotto il profilo urbanistico si deve evidenziare che le aree d'interesse sono classificate come Zona agricola e pertanto l'intervento è in contrasto con l'art. 103 delle NTA del PPR in quanto non ricompreso in un "piano di settore".

L'intervento non è perciò conforme alla disciplina dell'assetto ambientale del PPR né alla disciplina dell'assetto insediativo.

Un ulteriore elemento di criticità riguarda la compatibilità dell'intervento con l'assetto storico culturale del PPR ed i suoi beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 47 delle

MA

NTA del PPR e disciplinati dagli artt. 52 e 53, i “nuclei di primo impianto e di antica fondazione” relativi alla costellazione dei centri abitati, oltre a quello di Villamassargia a circa 3,3 km dall’impianto, localizzati nell’area vasta (Musei a circa 5,7 km, la frazione di Perdaxius – Mitza Iusta a circa 8,3 km, Domusnovas a circa 8,6 km, Perdaxius a circa 9,1 km, Narcao a circa 9,4 km, la frazione di Perdaxius – Tanca Manna a circa 9,5 km, Iglesias a circa 9,9 km, la frazione di Carbonia – Serbariu a circa 9,8 km, Carbonia a circa 10,4 km, la frazione di Carbonia – Barbusi a circa 10,5 km, la frazione di Perdaxius – Is Senis a circa 11,15 km), riguardo ai quali la realizzazione del parco eolico avrebbe un impatto fortemente negativo in termini di intervisibilità; la Relazione paesaggistica evidenzia come per gran parte di questi centri abitati l’indice di intervisibilità potenziale sia pari a 4 (alto) e l’intervisibilità teorica sia di 6 o 7 WTG .

Riguardo alle relazioni di intervisibilità dell’impianto, si deve inoltre considerare l’impatto significativo che la sua realizzazione avrebbe sulle visuali panoramiche consolidate dei beni paesaggistici situati a quote elevate e tutelati ai sensi dell’art. 136 del Codice: a circa 8,1 km l’area di Domusnovas, Iglesias, Fluminimaggiore (D.M. 13/02/1978 – vincolo panoramico), a circa 9,9 km l’area di Siliqua – Domo e Castello di Acquafredda (D.M. 01/10/1976), a circa 10,1 km l’area di Iglesias - Due zone delle mura medievali (D.M. 14/10/1961), a circa 12,1 km l’area di Siliqua - Complesso di Monte Arcosu (D.M. 15/06/1981 – vincolo panoramico). La realizzazione dell’impianto si porrebbe in netto contrasto con le motivazioni dei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico sopra citati. Pertanto, anche le relazioni di intervisibilità del progettato parco eolico con le aree tutelate paesaggisticamente ai sensi dell’art. 136 del D. Lgs. 42/2004 presenti nell’area vasta concorrono a prospettare un impatto significativo negativo non sostenibile paesaggisticamente. Nelle vicinanze dell’impianto devono essere poi considerati i punti di vedetta tra Monte Santu Mias e Terraseo (tra 400 m e 570 m s.l.m.) a circa 1,2 km, i punti panoramici del vulcano di Monte Exi (369 metri s. l. m.) a circa 1,6 km e di Punta Mareddu (570 m s.l.m.) a 3,2 km, soprattutto in relazione alla quota altrettanto elevata, da 360 m s.l.m. a 490 m s.l.m., alla quale saranno posizionati i 7 aerogeneratori; quanto sopra valga anche in relazione all’area vasta ed alle formazioni dei rilievi sulcitani, tra i quali spiccano il monte Arcosu ed il monte Rosas alti circa 600 m s.l.m., dalle quali si gode un ampio panorama esteso fino al pianeggiante Campidano. La realizzazione del proposto impianto comporterebbe inoltre un significativo impatto cumulativo in considerazione della presenza, entro l’area vasta, di altri impianti eolici (9 impianti esistenti o autorizzati per un totale di 159 WTG, come dalla Relazione SR-VI-RA12) nonché dell’esistenza di simili iniziative al momento in iter autorizzatorio localizzate nello stesso ambito territoriale di riferimento.

Il progetto in argomento si giustappone a Sud-Est ad un altro progetto di impianto eolico denominato “Astia” (ID\_VIP 9615) della Società Sardeolica, nei comuni di Villamassargia e Musei, che prevede l’installazione di 5 aerogeneratori (si veda la nota di osservazioni della Sardeolica del 08/08/2023) mentre a Sud-Ovest risulta in continuità con il progetto del parco eolico “Energia Is Coris” (ID\_VIP 8691), che prevede l’installazione di 9 aerogeneratori. L’impianto in esame risulta inoltre in continuità, ad Ovest, con il progetto del parco eolico “Carbonia” (ID\_VIP 8763) che prevede l’installazione di 11 aerogeneratori.

Oltre alla presenza nell’area vasta di 159 WTG (esistenti o autorizzate), la realizzazione dei quattro impianti comporterebbe la formazione di un ulteriore gruppo lineare ed a tratti interferente di 32 aerogeneratori di grande taglia disposti da Ovest a Est lungo la dorsale dell’Iglesiente, contribuendo alla formazione del cosiddetto “effetto selva” visivo non sostenibile paesaggisticamente, in considerazione della scala dei paesaggi, pianeggianti, collinari e montuosi, naturali ed agricoli, e della consistenza del patrimonio culturale in essi diffuso, come sopra evidenziato. La coincidenza di più impianti giustapposti è significativa di una scarsa attenzione alle dinamiche del contesto in cui tali proposte si inseriscono e di una mancata valutazione della capacità dello stesso di assorbirle organicamente; il processo di transizione ecologica dovrebbe al paradigma della sostenibilità tanto i propri obiettivi quanto le modalità insediative dei propri strumenti.

Quale ultima analisi dell’impatto della realizzazione dell’impianto, in considerazione anche del potenziale “effetto selva” nell’area vasta, si evidenzia la problematica della interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio negli areali dove sono presenti o in progetto impianti di questa tipologia, più volte segnalata dai Servizi di Ispettorato ripartimentale del C.F.V.A. della RAS. È sufficiente guardare la mappa delle aree percorse dal fuoco per verificare quanto l’ambito individuato per l’intervento in oggetto sia costituito da aree, di cui molte naturali e a bosco, ad alto rischio incendio e pertanto, per quanto di competenza, estremamente vulnerabili per le ripercussioni dirette sui beni culturali e paesaggistici.

MA

#### B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

*Per quanto sopra, sotto il profilo specifico della tutela del paesaggio e dei beni culturali architettonici, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto ed il quadro culturale e paesaggistico di riferimento, si deve riscontrare che le criticità di sopra evidenziate portano all'espressione di un parere negativo motivato dalle specifiche interferenze localizzative, dalla rilevanza naturalistica, culturale e storica dell'area dell'intervento, dagli effetti negativi sull'intervisibilità che avrebbe la sua realizzazione, nonché dall'effetto cumulativo non sostenibile con altri parchi eolici esistenti ed in fase di autorizzazione.*

*La realizzazione dell'impianto comporterebbe un impatto negativo significativo in quanto l'incombenza degli aerogeneratori sopprimerebbe l'equilibrio paesaggistico ad oggi ancora esistente tra il sistema di beni culturali, l'infrastrutturazione storica, i piccoli centri abitati ed il territorio agricolo e naturale di riferimento. Come risulta dall'analisi delle intervisibilità e delle distanze dell'impianto dai beni culturali architettonici, la presenza sovrastante degli aerogeneratori non lascerebbe scampo al permanere, ancora oggi immutato, della fruibilità paesaggistica dei sistemi insediativi storici e delle loro relazioni ed inoltre, vista la presenza nell'area vasta di zone dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Codice, costituirebbe un ostacolo visivo in grado di depauperare le visuali panoramiche espressamente riconosciute nelle motivazioni del provvedimenti di dichiarazione.*

*Anche l'analisi degli effetti cumulativi porta a ritenere l'intervento non compatibile paesaggisticamente in quanto, considerata l'esistenza nella stessa area d'intervento di altri simili impianti attualmente in iter autorizzatorio, l'estensione del cosiddetto "effetto selva" visivo sarebbe non sostenibile paesaggisticamente, in considerazione di un territorio collinare caratterizzato da molteplici punti panoramici dai quali si godono ampie vedute.*

*L'intervento risulta inoltre inammissibile ai sensi dell'art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., in quanto l'areale identificato non è idoneo all'installazione di impianti eolici per la presenza, a meno di 3 km, di beni culturali tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004.*

*Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative, dimensionali e localizzative, e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali culturali e paesaggistiche".*

In conclusione la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna esprime il seguente parere endoprocedimentale complessivo: "C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE [-] Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, nell'evidenziare forti perplessità in merito alla realizzazione dell'opera così come rappresentata negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, esprime parere negativo";

- h) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, quale U.O. DGABAP-Servizio II della SS-PNRR**, nota prot. interno SS-PNRR n. 3560 del 31/01/2024 (Allegato n. 2), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio sulla base del parere reso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, rilevando che: "... In riferimento all'oggetto, visto il parere della Soprintendenza territorialmente competente ed esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MASE, per quanto di competenza, si concorda con il suddetto parere endoprocedimentale della Soprintendenza e si specifica quanto segue. Considerato che le opere in progetto si collocano a meno di tre chilometri di distanza da beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, Parte II e ricadono pertanto in un'area da ritenersi non idonea ai sensi del D. Lgs. 199/2021, art. 20, c. 8, lett. c-quater), come modificato dal DL 13/2023, art. 47, c. 1, lett. a), punto 2.1), convertito con modificazioni dalla L. 41/2023; Considerato che, sulla base della documentazione prodromica presentata dal Proponente ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 25, c. 1 – ora Allegato I.8, art. 1, c. 2, del D.Lgs. 36/2023 – e delle ulteriori considerazioni avanzate dalla Soprintendenza, si ravvisa l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione; Si ritiene l'intervento assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti del già menzionato art. 1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, la cui esecuzione è comunque sospesa a fronte della rilevata non idoneità dell'area interessata dalle opere in esame nonché della valutazione complessivamente negativa del progetto per gli effetti significativi, diretti e indiretti, sul patrimonio culturale e sul paesaggio. Il progetto in argomento resta, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica

MA

ai sensi del D.Lgs. 36/2023, All. I.8, art. 1, commi 4 e seguenti ...”, confermandosi, pertanto, che il progetto di cui trattasi soggiace in ogni caso, anche in caso di superamento del presente parere tecnico istruttorio, alla diversa e distinta procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico nelle forme indicate dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente;

- i) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, quale U.O. DGABAP-Servizio III della SS-PNRR**, nota prot. interno SS-PNRR n. 3778 del 01/02/2024 (Allegato n. 3), con la quale *“In riferimento al procedimento in oggetto, a riscontro della nota di codesto Ufficio prot. n. 14967 del 18/07/2023, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro [nota della Soprintendenza speciale per il PNRR: leggasi “per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna”] con nota prot. n. 1428 del 26/01/2024, a seguito di disamina del progetto sul sito del Mite, si concorda con il parere negativo espresso dalla Soprintendenza. In particolare per quanto di competenza, in relazione alla interferenza dell’intervento con i beni architettonici, si evidenzia che risultano numerosi beni architettonici di interesse culturale ai sensi della Parte Seconda del D.lgs. 42/2004 – sia con provvedimento espresso che tutelati ope legis – presenti nelle aree direttamente interessate dall’intervento (Chiesa di Santa Maria di Arru; Castello di Gioiosa Guardia in agro di Villamassargia; Insediamento medievale Astia e ruderi della chiesa di San Giorgio in agro di Villamassargia; Ruderi della Chiesa di san Michele in agro di Iglesias; Insediamento medievale di Bare1as in agro di Narcao) con distanze tra gli aerogeneratori inferiori ai 3 km previsti dall’art. 20, comma 8, lett. c quater), del D.lgs. 199/2021 così come modificato dal D.L. 13/2023, art. 47 c. 1 lett. a) tali da determinare notevoli interferenze visive”*.

**CONSIDERATO** che l’area oggetto d’intervento è connotata dalla presenza di numerosi beni culturali di interesse archeologico (v. parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna del 26/01/2024, paragrafo A.1), architettonico (v. paragrafo B.1.2 del predetto parere endoprocedimentale) e paesaggistici (v. paragrafi B.1.1 del predetto parere endoprocedimentale) presenti nell’ambito della fascia di rispetto di tre chilometri indicata dalla lett. c-quater del comma 8 dell’art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021 (v. anche l’elaborato *Relazione archeologica*, n. SR-VI-RC2), la cui conservazione e tutela non può ridursi al solo concetto di non tangenza fisica del progetto proposto rispetto ai suoi elementi, in quanto il relativo valore culturale si mostra anche tramite il rapporto che gli stessi beni ed elementi hanno costituito con il loro contesto di giacenza. In tal senso, la tutela culturale (archeologica ed architettonica) e paesaggistica di tale particolare patrimonio culturale deve, ancor più nella presente sede di Valutazione di Impatto Ambientale, estendere le proprie considerazioni ben oltre il limite fisico della loro consistenza materiale e abbracciare il relativo contesto di giacenza come elemento degno di tutela e salvaguardia:




Figura 10 - Beni, aree sottoposte a vincolo ministeriale (D. Lgs 42/2004 e L. 1089/1939) e area di impianto

(da *Relazione archeologica*, elaborato n. SR-VI-RC2, fig. 10, p. 21, con raffigurati gli innumerevoli beni culturali archeologici presenti nell'area dell'impianto industriale di cui trattasi)

MA




Figura 11 - Beni censiti e aree di vincolo nell'area del MOPR

(da *Relazione archeologica*, elaborato n. SR-VI-RC2, fig. 11, p. 22, con raffigurati gli innumerevoli beni culturali archeologici presenti nell'area dell'impianto industriale di cui trattasi)

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, con il parere endoprocedimentale del 26/01/2024 (paragrafo B.2 - Allegato n. 1), evidenzia che "... L'antica antropizzazione del territorio è documentata dalle numerose testimonianze archeologiche, in continuità fino al Medioevo, di cui rimangono resti di insediamenti e chiese oggi campestri. Si distinguono anche i cono vulcanici di Acquafredda e Gioiosa Guardia, che ospitano i ruderi dei castelli medievali che caratterizzano le visuali paesaggistiche dell'ampia pianura sottostante. I rilievi collinari sono ricoperti da vegetazione boschiva tipica della macchia mediterranea e da gariga, a tratti interrotti dagli insediamenti minerari. Il territorio è connotato da un vasto numero di grotte e da un fitto reticolo fluviale costituito dagli affluenti del Cixerri, che ha favorito a valle una fiorente produzione agricola ed a monte l'insediarsi dei siti estrattivi, oggi parte del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna. L'analisi del quadro dei vincoli riportata nei precedenti punti mostra numerose criticità riferite alla tutela dei beni culturali e del paesaggio, vista la presenza nelle immediate vicinanze dell'area dell'impianto, nonché nell'area vasta di riferimento, di beni culturali tutelati dalla parte II del D. Lgs. 42/2004 e di beni paesaggistici ai sensi dell'art. 136 e degli artt. 142 e 143 del D. Lgs. 42/2004, per effetto delle NTA del PPR ... La distanza dell'impianto pari a circa 820 m dai ruderi della Chiesa di Santa Maria di Arru, a circa 1,9 km dall'insediamento medievale Astia e ruderi della chiesa di San Giorgio, entrambi in agro di Villamassargia, ma soprattutto la distanza pari a circa 1,15 km dal Castello di Gioiosa Guardia (con grado di visibilità potenziale degli aerogeneratori pari a 7 e IIP pari a 5), la cui posizione elevata a 418 m s.l.m. è connaturata alla funzione strategica di visuale e controllo di un'ampia parte di territorio, si pone in netto contrasto con le esigenze di tutela dei valori testimoniali di questi beni culturali. Sebbene ad oggi allo stato di rudere, i beni costituiscono i resti materiali dell'infrastrutturazione medievale sotto l'egida del Castello. La presenza dei 7 aerogeneratori, che saranno posizionati a quote elevate tra i 360 m e i 490 m s.l.m, oltre che costituire un ostacolo visivo alla percezione delle relazioni paesaggistiche tra questi luoghi, come ben dimostrano le fotosimulazioni allegate allo SIA, svilirebbe il rapporto dimensionale dei beni culturali con il territorio storico e naturale da essi connotato e con l'ampia pianura sottostante ...

MA

*Riguardo alle relazioni di intervisibilità dell'impianto, si deve inoltre considerare l'impatto significativo che la sua realizzazione avrebbe sulle visuali panoramiche consolidate dei beni paesaggistici situati a quote elevate e tutelati ai sensi dell'art. 136 del Codice: a circa 8,1 km l'area di Domusnovas, Iglesias, Fluminimaggiore (D.M. 13/02/1978 — vincolo panoramico), a circa 9,9 km l'area di Siliqua — Domo e Castello di Acquafredda (D.M. 01/10/1976), a circa 10,1 km l'area di Iglesias - Due zone delle mura medievali (D.M. 14/10/1961), a circa 12,1 km l'area di Siliqua - Complesso di Monte Arcosu (D.M. 15/06/1981 — vincolo panoramico). La realizzazione dell'impianto si porrebbe in netto contrasto con le motivazioni dei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico sopra citati. Pertanto, anche le relazioni di intervisibilità del progettato parco eolico con le aree tutelate paesaggisticamente ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 presenti nell'area vasta concorrono a prospettare un impatto significativo negativo non sostenibile paesaggisticamente. Nelle vicinanze dell'impianto devono essere poi considerati i punti di vedetta tra Monte Santu Miai e Terraseo (tra 400 m e 570 m s.l.m.) a circa 1,2 km, i punti panoramici del vulcano di Monte Exi (369 metri s. l. m.) a circa 1,6 km e di Punta Mareddu (570 m s.l.m.) a 3,2 km, soprattutto in relazione alla quota altrettanto elevata, da 360 m s.l.m. a 490 m s.l.m., alla quale saranno posizionati i 7 aerogeneratori; quanto sopra valga anche in relazione all'area vasta ed alle formazioni dei rilievi sulcitani, tra i quali spiccano il monte Arcosu ed il monte Rosas alti circa 600 m s.l.m., dalle quali si gode un ampio panorama esteso fino al pianeggiante Campidano ...", tanto da risultare il nuovo impianto industriale – con le sue strutture alte 210 m – un elemento di totale estraneità rispetto all'attuale conformazione naturale dei luoghi interessati, la cui immagine si è strutturata nel corso dei secoli attraverso coerenti insediamenti (oggi assunti a dignità di beni culturali archeologici ed architettonici), la cui localizzazione è scaturita da un uso sapiente della morfologia del territorio, la cui percezione visiva, pertanto, non è ugualmente alterata dalla loro presenza, ma ne costituisce elementi di enfasi per il godimento del relativo paesaggio, anche trasformato dall'uso dell'uomo:*



**Figura 40 - UR5, VI05: vista verso NE**

(da *Relazione archeologica*, elaborato n. SR-VI-RC2, fig. 40, p. 52, con ripreso il paesaggio circostante l'aerogeneratore VI05, verso Nord-Est, con raffigurato al centro il cono montuoso sul quale si ergono i ruderi del Castello di Gioiosa Guardia in agro di Villamassargia, dichiarato di interesse culturale con D.M. 22 febbraio 1910 ai sensi della legge n. 364 del 1909, la cui preminenza sul paesaggio circostante – essendo posto alla quota di circa 418 m s.l.m. – sarebbe sovrastata dai limitrofi nuovi aerogeneratori nn. VI05, VI06 e VI07, alti 210 m)

MA

## ID Punto: PFO3 - Viabilità e piazzole

COORDINATE GAUSS- BOAGA  
1468818 - 4344075  
PUNTO DI VISTA SINGOLARE: Aereo

### Riferimenti dei punti di presa



### STATO DI PROGETTO



(da *Fotoinserti con visuali ravvicinate*, elaborato n. SR-VI-RA5-14, particolare relativo agli aerogeneratori dal nn. VI04 – in primo piano – al n. VI07 – l'ultimo sullo sfondo -, con rappresentato sulla sinistra il cono montuoso sul quale sorgono i ruderi del Castello Gioiosa Guardia in agro di Villamassargia, dichiarato di interesse culturale con D.M. 22 febbraio 1910 ai sensi della legge n. 364 del 1909, la cui preminenza sul paesaggio circostante – essendo posto alla quota di circa 418 m s.l.m. – sarebbe sovrastata dai limitrofi nuovi aerogeneratori nn. VI05, VI06 e VI07, alti 210 m)

**ID Punto: PF03 Castello di Gioiosa Guardia**

COORDINATE GAUSS- BOAGA: 1471838 - 4345681  
DISTANZA DALL'AEROGENERATORE: 1,1 km  
AMPIEZZA FOCALE: 50 mm

Riferimenti dei punti di presa



CRITERIO SCELTA PUNTO FOTOGRAFICO	Beni con dichiarazione di pubblico interesse e condizioni di chiara visibilità
Ambito di visuale di appartenenza	
Tipologia interferenza riscontrata	
Degrado percettivo	
Deconnotazione	
Intrusione	
Ostruzione	
Presenza di sfondo	X
Nessun effetto apprezzabile	

STATO DI PROGETTO



(da SIA – Fotosimulazioni di impatto estetico – percettivo – Aree di massima attenzione, elaborato n. SR-VI-RA5-13a, punto di vista PF03 – Castello di Gioiosa Guardia)

**CONSIDERATO** che il Piano paesaggistico regionale individua le aree interessate dal progetto quali "... 8.1.1.d Norme di attuazione del PPR gravanti sull'area di intervento - Assetto ambientale. - Componenti ambientali [-] Gli aerogeneratori V101, V102, V103 e V107 ricadono in aree classificate dal PPR come "aree seminaturali" della fattispecie "praterie", tutte contigue ad aree classificate come "aree naturali e sub-naturali" della fattispecie "macchia". Gli aerogeneratori V104 (contiguo ad aree "naturali e sub-naturali" e ad aree "seminaturali"), V105 (vicino ad aree "naturali e sub-naturali" e ad aree "seminaturali") e V106 ricadono in aree classificate dal PPR come "aree ad utilizzazione agroforestale" della fattispecie "colture erbacee specializzate" e "colture arboree specializzate". Disciplina delle "aree naturali e sub-naturali" (artt. 22-24 delle NTA): è vietato "qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica". Disciplina per le "aree seminaturali" (artt. 25-27 delle NTA): sono vietati "gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e de/funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione de/fattori di rischio e di degrado." Disciplina per le "aree ad utilizzazione agroforestale" (artt. 28-30 delle NTA): sono vietate le "trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso" (da parere endoprocedimentale del 26/01/2024 della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente - Allegato n. 1), avendo il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Iglesias della Regione Autonoma della Sardegna, con nota prot. n. 56720 del 16/08/2023, certificato che "... Ad esclusione degli aerogeneratori denominati V105, V106 e V107, che da progetto saranno posizionati in prossimità di chiarie e/o terreni seminativi e pascoli, gli altri sono ubicati

*MA*

in zona cacuminale con presenza di bosco”, aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004, la cui tutela deve essere garantita anche tramite la possibilità di condurre un’adeguata lotta antincendio boschivo:




Figura 8.13 - Sovrapposizione dell'area di progetto con lo Stralcio PPR

(da SIA, elaborato n. SR-VI-RA1, fig. 8.13, p. 86)

**CONSIDERATO** che tra gli impatti descritti dal Proponente con il SIA (v. allegato *Quadro riassuntivo degli impatti attesi*, elaborato n. SR-VI-RA2) emerge, infatti, che quello per la *percezione visiva* del *Paesaggio* e le *tessiture territoriali storiche e patrimonio identitario* risulta essere **NEGATIVO ALTO - NAM**, tra i più alti previsti nella fase di esercizio a carico di tutti i fattori ambientali indicati dal D.Lgs. n. 152 del 2006, confermando le valutazioni rese in merito dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente e riprese con il presente parere tecnico istruttorio:

MA

**MATRICE RIASSUNTIVA DEGLI IMPATTI  
- FASE DI ESERCIZIO -**

		EFFETTI AMBIENTALI ATTESI																			
		ARIA E FATTORI CLIMATICI		SUOLO E SOTTOSUOLO			AMBIENTE IDRICO		COMPONENTI BIOTICHE					AMBIENTE SOCIO-ECONOMICO E SALUTE PUBBLICA							
FATTORI DI IMPATTO		COMPONENTI AMBIENTALI	Qualità dell'aria a livello locale	Cambiamenti climatici	Unità pedologiche e qualità dei terreni	Unità litologiche e geomorfologiche	Unità geologico-tecniche	Unità idrogeologiche	Unità idrologiche	Percezione visuale	Tessiture territoriali storiche e patrimonio identitario	Funzionalità ecologica, idraulica ed equilibrio idrogeologico	Biodiversità a livello globale	Specie arbustive ed arboree	Specie erbacee	Fauna terrestre	Avifauna e chiropteri	Imprese agricole	Livelli occupazionali e tessuto imprenditoriale locale	Amministrazioni comunali e servizi ai cittadini	Popolazione residente e lavoratori
Emissione diffusa di polveri																					
Emissioni da mezzi e attrezzature in fase di cantiere																					
Incremento del traffico veicolare																					
Trasformazione ed occupazione di superfici				T	T	T	T	T	T	T	T		T	T	T			T			T
Alterazione dei caratteri morfologici				T	T	T	T	T	NLB	NLB			T	T	T			T			T
Rischi di destabilizzazione superficiale/strutturale dei terreni				T	T	T	T	T	T				T	T	T			T			T
Rischi di destabilizzazione geotecnica				T	T	T															
Rischi di dispersione accidentale di rifiuti				T				T	T			T				T					
Interferenze con la dinamica dei deflussi sotterranei					T			T	T			T						T			T
Interazioni con la dinamica dei deflussi superficiali				T				T	T			T						T			T
Modificazioni dell'assetto insediativo storico											T										T
Modificazioni dell'assetto del territorio agricolo				T						T	T	T		T	T	T	T	NLB			T
Introduzione di strutture in elevazione				T	T	NLB				NAM	NAM			T	T	T	NMM	T			T
Asportazione di vegetazione erbacea e/o arbustiva				T	T	T				T		T		T	T	T	T	T			
Abbattimento/mortalità di esemplari																	NMI	T			
Produzione di energia da FER			PAM										PAM					PAM	PAM	PAM	PAM
Danni alle attività economiche esistenti o future																		T			T
Corresponsione di diritti di superfici sulle aree di intervento																		PMB	PMB		PMB
Offerta di nuove opportunità per le attività locali																		PMB	PAM		PAM
Induzione di rischi/disturbi da rumore																T	T	NLM			NLM
Induzione di rischi/disturbi campi elettromagnetici																		T			T

*MA*


**CLASSIFICAZIONE IMPATTI  
- LEGENDA -**

Caratteristiche dell'impatto

	Rev. BT	Rev. MTLT	Irrev.
Positivo lieve	PLB	PLM	PLI
Positivo medio	PMB	PMM	PMI
Positivo alto	PAB	PAM	PAI
Negativo lieve	NLB	NLM	NLI
Negativo medio	NMB	NMM	NMI
Negativo alto	NAB	NAM	NAI
Impatto trascurabile	T		

**CONSIDERATO** che per quanto riguarda lo Studio dell'evoluzione dell'ombra (shadow flickering) il Proponente analizza la relativa problematica con l'elaborato SIA – *Analisi degli effetti di shadow-flickering* (n. SR-VI-RA9) e la relativa carta denominata SIA - *Carta delle ore/anno di ombreggiamento intermittente* (n. SR-VI-RA9-1), tuttavia non considerando tra i recettori interessati (v. la Tabella 1 a p. 7 dell'elaborato n. SR-VI-RA9; elaborato SIA – *Report fabbricati censiti*, n. SR-VI-RA11) anche i beni culturali archeologici e architettonici presenti (compreso il Castello di Gioiosa Guardia) nel più immediato interno del nuovo impianto industriale proposto, anche vincolati per il loro interesse culturale ai sensi della parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004 (sopra più volte rappresentati in rapporto con le nuove strutture industriali costituite dagli aerogeneratori alti 210 m), con la determinazione comunque che gli stessi beni rientrano in parte nella fascia di attenzione con riguardo all'ombra portata dagli aerogeneratori costituenti l'impianto eolico proposto, tanto da costituire lo stesso fenomeno un ulteriore elemento di alterazione del relativo naturale contesto di giacenza. Per quanto sopra, si deve ritenere che il fenomeno dell'ombreggiamento rappresentato dagli aerogeneratori industriali in progetto sugli individuati elementi di interesse archeologico ed architettonico potrebbe costituire un fenomeno di disturbo per la relativa incondizionata valorizzazione e godibilità, quale quella oggi esistente e determinata dalla assoluta naturalità del loro contesto di giacenza. In merito, si deve anche considerare che una eventuale mitigazione di tale fenomeno (eventualmente con nuove ed ulteriori cortine arboree) non potrebbe essere condivisibile, in quanto la stessa mitigazione verrebbe a realizzare, nell'intorno dell'elemento archeologico o architettonico interessato, una ulteriore barriera visiva che ne impedirebbe il diretto rapporto con il relativo naturale intorno paesaggistico, che costituisce il suo richiamato contesto di giacenza. Tale contesto di giacenza, infatti, deve considerarsi un tutt'uno con il valore culturale degli stessi beni culturali, che invece tale eventuale proposta mitigativa verrebbe a tutelare in modo contrario:

## CARTA DELLE ORE/ANNO DI OMBREGGIAMENTO INTERMITTENTE - SCENARIO WORST CASE



### Legenda

-  Aerogeneratori di progetto
-  Edifici entro i 1000 m dagli aerogeneratori in progetto, equiparabili a residenze

### Ombreggiamento h/anno

0 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 100
101 - 120
121 - 140
141 - 160
161 - 180
181 - 200

(da SIA – *Analisi degli effetti di shadow-flickering*, elaborato n. SR-VI-RA9, particolare con relativa legenda)

**CONSIDERATO** che, relativamente all'impatto significativo e negativo riscontrato a carico del progetto proposto nei confronti del patrimonio culturale, si deve anche osservare che nel caso della valutazione riservata al presente procedimento di VIA non rilevi il fatto che gli aerogeneratori in questione siano o meno posti all'interno di un definito ambito vincolato, quanto invece rileva la capacità delle strutture industriali proposte di generare un impatto così come definito dal D.Lgs. n. 152 del 2006. Infatti, per consolidata giurisprudenza, la valutazione riservata all'Amministrazione pubblica, nel caso di un procedimento di valutazione di impatto ambientale (diverso da quello di autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, per il quale le norme *in favor* della produzione FER di energia elettrica, anche recentemente, hanno limitato il potere del Ministero della cultura, nell'evidente convinzione che lo stesso progetto in autorizzazione sia stato già precedentemente sottoposto alla verifica ambientale nei termini più vasti sopra descritti –

MA

vedi, in questo senso, quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 152 del 2006), si può espandere ben oltre il più ristretto perimetro del bene culturale in questione, potendo quindi considerare ogni tipo di impatto generato dal progetto in questione a prescindere dalla effettiva posizione giuridica (aree vincolate o meno) in cui si trovi collocato se questo ha un impatto sugli elementi e i beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

**CONSIDERATO** che, in merito a quanto previsto per il rispetto delle norme per la sicurezza del volo aereo (v. elaborati *RELAZIONE DI ANALISI INTERFERENZE CON LA NAVIGAZIONE AEREA* – paragrafo n. 6. *Segnalazione diurna e notturna* -; SIA – *Scheda tecnica ostacoli verticali e PD – Sezioni rappresentative ostacoli verticali*) tramite la segnalazione cromatica e luminosa degli aerogeneratori previsti, alti 210 m, si deve evidenziare come la stessa segnalazione è tesa proprio a garantire una più evidente visibilità delle suddette macchine, anche a lunghe distanze e, pertanto, il relativo fattore risulta di preminente interesse per questo Ministero al fine di determinare la intervisibilità delle predette macchine industriali nell'ambito distanziale considerato dal proponente e la loro, quindi, maggiore o minore capacità di risultare dal solo punto di vista visivo un elemento di alterazione del paesaggio come storicamente costituitosi.

**CONSIDERATO**, pertanto, che nel valutare l'impatto visivo degli aerogeneratori, ai fini della tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, la Soprintendenza speciale per il PNRR deve tener conto anche delle future segnalazioni cromatiche e luminose che dovranno essere apposte sugli aerogeneratori per la sicurezza del volo aereo, considerato che la doverosità delle suddette segnalazioni non esime né esonera il Ministero della cultura dal valutarle, ai fini della migliore tutela del paesaggio, che può essere compromessa dalle dette segnalazioni cromatiche e luminose nel senso sopra descritto.

**CONSIDERATO**, pertanto, che l'impianto industriale di cui trattasi si colloca in aree non dichiarate idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-*quater*, del D.Lgs. n. 199 del 2021, stante la presenza di beni culturali (archeologici ed architettonici) entro la "fascia di rispetto" indicata nella medesima lettera sopra citata, sulla base di quanto emerso dall'istruttoria condotta dal Ministero della cultura.

**CONSIDERATO** che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce "aree idonee" le aree "... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative", condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto anche le seguenti ulteriori modifiche legislative: - (art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.1) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-*quater*): al secondo periodo, le parole: «di sette chilometri» sono sostituite dalle seguenti: «di tre chilometri»; - (art. 47, comma 2) decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, articolo 30, il relativo comma 2 è abrogato, come anche si dispone che "E' abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi provvedimenti applicativi a contenuto generale, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387".

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto, con le modificazioni apportate in sede di sua conversione in legge (v. art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.01), al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-*quater*): "2.01) al primo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti: ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto".

**CONSIDERATO** che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.


**CONSIDERATO** che l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-*bis*, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, definendo, tuttavia, come obbligatorio non vincolante solo quello in materia paesaggistica e non anche quello in materia di patrimonio culturale di cui alla Parte II, *Beni culturali*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, il cui impatto generato dal progetto industriale in esame è stato valutato come negativo e non mitigabile o compensabile in modo alternativo.

**CONSIDERATO** che l'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004 stabilisce che per i progetti da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale "1. ... il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-bis del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente”, con la determinazione che tale incidenza negativa sui beni culturali interessati è stata acclarata con l’istruttoria condotta dal Ministero della cultura a carico del progetto di cui trattasi.


**CONSIDERATO** che l’art. 3, rubricato “Tutela del patrimonio culturale”, del D.Lgs. n. 42 del 2004, stabilisce che “1. La tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L’esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale ...”, come qui risultato essere necessario applicare per la conservazione del patrimonio archeologico, architettonico e paesaggistico interessato dal progetto industriale in esame.

**CONSIDERATO** che rispetto agli impatti cumulativi generati dal progetto di cui trattasi (v. il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna del 26/01/2024, paragrafo B.2.1.b - Allegato n. 1 -: “... La realizzazione del proposto impianto comporterebbe inoltre un significativo impatto cumulativo in considerazione della presenza, entro l’area vasta, di altri impianti eolici (9 impianti esistenti o autorizzati per un totale di 159 WTG, come dalla Relazione SR-VI-RA12) nonché dell’esistenza di simili iniziative al momento in iter autorizzatorio localizzate nello stesso ambito territoriale di riferimento. Il progetto in argomento si giustappone a Sud-Est ad un altro progetto di impianto eolico denominato “Astia” (ID\_VIP 9615) della Società Sardeolica, nei comuni di Villamassargia e Musei, che prevede l’installazione di 5 aerogeneratori (si veda la nota di osservazioni della Sardeolica del 08/08/2023) mentre a Sud-Ovest risulta in continuità con il progetto del parco eolico “Energia Is Coris” (ID\_VIP 8691), che prevede l’installazione di 9 aerogeneratori. L’impianto in esame risulta inoltre in continuità, ad Ovest, con il progetto del parco eolico “Carbonia” (ID\_VIP 8763) che prevede l’installazione di 11 aerogeneratori. Oltre alla presenza nell’area vasta di 159 VVTG (esistenti o autorizzate), la realizzazione dei quattro impianti comporterebbe la formazione di un ulteriore gruppo lineare ed a tratti interferente di 32 aerogeneratori di grande taglia disposti da Ovest a Est lungo la dorsale dell’Iglesiente, contribuendo alla formazione del cosiddetto “effetto selva” visivo non sostenibile paesaggisticamente, in considerazione della scala dei paesaggi, pianeggianti, collinari e montuosi, naturali ed agricoli, e della consistenza del patrimonio culturale in essi diffuso, come sopra evidenziato. La coincidenza di più impianti giustapposti è significativa di una scarsa attenzione alle dinamiche del contesto in cui tali proposte si inseriscono e di una mancata valutazione della capacità dello stesso di assorbirle organicamente; il processo di transizione ecologica dovrebbe al paradigma della sostenibilità tanto i propri obiettivi quanto le modalità insediative dei propri strumenti. Quale ultima analisi dell’impatto della realizzazione dell’impianto, in considerazione anche del potenziale “effetto selva” nell’area vasta, si evidenzia la problematica della interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio negli areali dove sono presenti o in progetto impianti di questa tipologia, più volte segnalata dai Servizi di Ispettorato ripartimentale del C.F.V.A. della RAS. È sufficiente guardare la mappa delle aree percorse dal fuoco per verificare quanto l’ambito individuato per l’intervento in oggetto sia costituito da aree, di cui molte naturali e a bosco, ad alto rischio incendio e pertanto, per quanto di competenza, estremamente vulnerabili per le ripercussioni dirette sui beni culturali e paesaggistici ...”; in tal senso si v. anche le osservazioni dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna – ARPAS, con nota prot. n. 30758 del 17/08/2023 (sopra riportata tra le osservazioni regionali del 05/09/2023), si deve rilevare che il progetto in esame si colloca in un areale sardo entro il quale si sono sommate nel corso degli ultimi tempi una pluralità di proposte di nuovi impianti eolici industriali (la cui analisi cumulativa non è stata qui completamente valutata dal Proponente), tanto da pervenire, qualora fossero tutti realizzati, ad una saturazione dell’area vasta interessata, ancora caratterizzata per la sua naturale configurazione nel senso descritto dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente nel parere endoprocedimentale del 26/01/2024, attuando, pertanto, la sostituzione di tale paesaggio, ricco di testimonianze archeologiche ed architettoniche, come anche oggetto di tutela da parte del Piano paesaggistico regionale, con un paesaggio tipicamente industriale:




(elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR, con evidenziato l'impianto industriale in esame - ID\_VIP 9938, WTG in VERDE entro riquadro ROSSO - e quelli ulteriori FER costituiti da impianti industriali di sola fonte eolica on-shore ed off-shore ugualmente in valutazione in sede di VIA di competenza statale, il cui impatto cumulativo – comprensivo anche delle opere di connessione alla RTN, che ricadono nello stesso ambito territoriale del predetto impianto industriale eolico in esame, e di potenziamento di quest'ultima - non avrebbe eguali se tutti realizzati, tanto a dimostrazione di come la pianificazione in materia di impianti FER non sia in alcun modo adeguata a contemperare la molteplice presenza di impianti sul territorio e il relativo carico di saturazione per la tutela anche del patrimonio culturale e il paesaggio quale fattore ambientale di cui all'art. 5, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 152 del 2006)

MA



(elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR, con evidenziato il progetto di cui trattasi – ID\_VIP 9938, con WTG in VERDE – e quelli più prossimi di “ASTIA” – ID\_VIP 9615, WTG in ROSSO – e di “ENERGIA IS CORIS” – ID\_VIP 8691, WTG in BLU - ove si dimostra ancora una volta la mancanza di una adeguata pianificazione territoriale per la localizzazione degli impianti FER, con l’evidente problema derivante a cascata sul conseguente obbligatorio svolgimento di valutazioni a carattere ambientale su plurime istanze ricadenti nello stesso ambito areale, le quali istanze non potranno avere alcun totale favorevole esito, con spreco di risorse pubbliche, non più proficuamente attese a progetti di cui si possa ragionevolmente prevedere invece un esito valutativo favorevole)

*MA*




(elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR, con evidenziato l'impianto industriale in esame - ID\_VIP 9938, riquadro in ROSSO - e quelli ulteriori FER costituiti da impianti industriali eolici on-shore / off-shore – triangoli BLU / VERDE CHIARO – e fotovoltaici/agrivoltaici - punti GIALLI e ROSSI - ugualmente in valutazione in sede di VIA di competenza statale, il cui impatto cumulativo globale a livello regionale – comprensivo anche delle opere di connessione alla RTN, che ricadono nello stesso ambito territoriale dei predetti impianti industriali FER, e di potenziamento della stessa RTN - non avrebbe eguali se tutti realizzati, tanto a dimostrazione di come la pianificazione in materia di impianti FER non sia in alcun modo adeguata a contemperare la molteplice presenza di impianti sul territorio e il relativo carico di saturazione per la tutela anche del patrimonio culturale e il paesaggio quale fattore ambientale di cui all'art. 5, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 152 del 2006)

MA

**CONSIDERATO** che la realizzazione dell'impianto industriale eolico in esame costituirebbe per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento Energia – Direzione generale Competitività ed efficienza energetica – Divisione III – Energie rinnovabili l'automatica classificazione di tutte le aree naturali ed agricole circostanti i singoli aerogeneratori, per 500 m, quali "aree idonee" *ex lege* per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, tanto da costituire per lo stesso Ministero la legittimazione per la trasformazione/distruzione del medesimo paesaggio naturale/agricolo tramite la sua trasformazione totale in un paesaggio industriale, nel quale i valori di eguale tutela del Paesaggio di cui all'art. 9 della Costituzione non avrebbero più alcun tipo di riconoscimento, risultando remissivi rispetto alla tutela dell'ambiente, benché il fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio ne sia comunque riconosciuto quale parte ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 152 del 2006, con l'ulteriore determinazione, di conseguenza, dell'estensione delle aree idonee *ex-lege* per la realizzazione di impianti FER, oltre ogni possibile immaginazione, in quanto generata proprio dalla presenza di nuovi e continui impianti FER sul territorio.

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – Direzione Generale Valutazioni ambientali dovesse comunque ritenere di superare - adottando unilateralmente il provvedimento di VIA privo del concerto della Scrivente - il parere tecnico istruttorio negativo reso da questa Soprintendenza speciale per il PNRR con specifico riferimento alla tutela del patrimonio culturale nel suo complesso (beni culturali e beni paesaggistici) e del paesaggio di cui alla Convenzione Europea del Paesaggio, dovrà in ogni caso renderne esplicita ed adeguata motivazione nell'atto unilaterale assunto per la conclusione del presente procedimento di VIA, avendo, tuttavia, ben presente quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e che le disposizioni di cui l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 attengono unicamente ai profili di competenza paesaggistica di questa Amministrazione e non anche a quelli di tutela dei beni culturali, il cui impatto negativo è stato rilevato con il presente parere tecnico istruttorio.


**CONSIDERATO**, inoltre, che nella regione Sardegna è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore) tale da superare già oggi di ben 7 volte quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55, tanto da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il fabbisogno regionale previsto:



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Sardegna al 31/12/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per 55 GW rispetto ai 7,45 GW preventivati come necessari per il predetto target)

*MA*

**CONSIDERATO**, ancora, che tale prospettiva si potrebbe attuare anche a livello nazionale, ove le richieste di connessione alla RTN per nuovi impianti da fonte rinnovabile ha raggiunto il complessivo valore di circa 328 GW rispetto all'obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW:




(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Italia al 31/12/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN a livello nazionale pari a circa 328 GW rispetto ai circa 70 GW preventivati come necessari per il predetto target)

**CONSIDERATO** che rispetto alla suddetta complessità e rilevanza culturale (archeologica ed architettonica) e paesaggistica, l'impianto in esame per la produzione di energia elettrica si colloca come elemento estraneo di natura industriale, le cui strutture di eccessiva altezza (pari a 210 m) rispetto a qualsiasi altro elemento naturale e antropico esistente nella medesima area, costituiscono una frammentazione del paesaggio esistente, stante la dimostrata interscambiabilità dello stesso solo impianto qui in esame da lunghe distanze (v., anche, il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente del 26/01/2024 – Allegato n. 1 -): *“... Riguardo alle relazioni di interscambiabilità dell'impianto, si deve inoltre considerare l'impatto significativo che la sua realizzazione avrebbe sulle visuali panoramiche consolidate dei beni paesaggistici situati a quote elevate e tutelati ai sensi dell'art. 136 del Codice: a circa 8,1 km l'area di Domusnovas, Iglesias, Fluminimaggiore (D.M. 13/02/1978 – vincolo panoramico), a circa 9,9 km l'area di Siliqua – Domo e Castello di Acquafredda (D.M. 01/10/1976), a circa 10,1 km l'area di Iglesias - Due zone delle mura medievali (D.M. 14/10/1961), a circa 12,1 km l'area di Siliqua - Complesso di Monte Arcosu (D.M. 15/06/1981 – vincolo panoramico). La realizzazione dell'impianto si porrebbe in netto contrasto con le motivazioni dei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico sopra citati. Pertanto, anche le relazioni di interscambiabilità del progettato parco eolico con le aree tutelate paesaggisticamente ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 presenti nell'area vasta concorrono a prospettare un impatto significativo negativo non sostenibile paesaggisticamente. Nelle vicinanze dell'impianto devono essere poi considerati i punti di vedetta tra Monte Santu Miani e Terraseo (tra 400 m e 570 m s.l.m.) a circa 1,2 km, i punti panoramici del vulcano di Monte Exi (369 metri s. l. m.) a circa 1,6 km e di Punta Mareddu (570 m s.l.m.) a 3,2 km, soprattutto in relazione alla quota altrettanto elevata, da 360 m s.l.m. a 490 m s.l.m., alla quale saranno posizionati i 7 aerogeneratori; quanto sopra valga anche in relazione all'area*

*MA*

vasta ed alle formazioni dei rilievi sulcitani, tra i quali spiccano il monte Arcosu ed il monte Rosas alti circa 600 m s.l.m., dalle quali si gode un ampio panorama esteso fino al pianeggiante Campidano ... B.4 Conclusioni relative ai beni culturali e paesaggistici ... La realizzazione dell'impianto comporterebbe un impatto negativo significativo in quanto l'incombenza degli aerogeneratori sopprimerebbe l'equilibrio paesaggistico ad oggi ancora esistente tra il sistema di beni culturali, l'infrastrutturazione storica, i piccoli centri abitati ed il territorio agricolo e naturale di riferimento. Come risulta dall'analisi delle intervisibilità e delle distanze dell'impianto dai beni culturali architettonici, la presenza sovrastante degli aerogeneratori non lascerebbe scampo al permanere, ancora oggi immutato, della fruibilità paesaggistica dei sistemi insediativi storici e delle loro relazioni ed inoltre, vista la presenza nell'area vasta di zone dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Codice, costituirebbe un ostacolo visivo in grado di depauperare le visuali panoramiche espressamente riconosciute nelle motivazioni del provvedimento di dichiarazione ..."). In merito a tale aspetto, rilevante per la tutela del contesto di giacenza paesaggistico dei beni culturali archeologici ed architettonici presenti, si deve rilevare che gli studi condotti dal Proponente (v. gli elaborati SIA – *Relazione di analisi degli effetti visivi cumulativi del progetto* - SRVI-RA12; SIA – *Impianti in relazione visiva con l'impianto in progetto* – SR-VI-RA12-1; SIA – *Mappe delle analisi visive cumulative stato ex ante* – SR-VIA\_RA12-2; SIA – *Mappe delle analisi visive cumulative stato ex post* – SR-VIA\_RA12-3) non consentono di apprezzare nel particolare come il solo impianto industriale in esame sia già in grado di modificare sostanzialmente il predetto contesto, avendo il Proponente posto la sua attenzione al solo effetto di cumulo con altri impianti esistenti nel vastissimo contesto territoriale di analisi (v. il paragrafo 1. *Premessa* dell'elaborato SIA – *Relazione di analisi degli effetti visivi cumulativi del progetto* - SRVI-RA12). Così facendo, per il Proponente la visione cumulativa dell'impianto industriale di cui trattasi appare con intervisibilità cumulativa "molto bassa" in tutta la piana di Iglesias sottostante la cresta ove si collocano i nuovi aerogeneratori alti 210, parte della catena montuosa che separa l'Alto Iglesiente dal Medio e Basso Iglesiente (con altezze che variano da 360 m s.l.m. a 490 m s.l.m.), al contrario di quanto invece si può chiaramente cogliere dal diverso elaborato denominato *Carta dell'indice di intensità percettiva potenziale (IIPP)*, n. SR-VIA-RA5-11, ove l'Indice è definito "Molto alto":



MA

**Legenda**

- Aerogen. in progetto
- Areale di massima attenzione (10,5km)
- Bacino visivo (25km)
- Area di intervisibilità potenziale (35km)

**Indice di Intensità Percettiva Potenziale (IIPP)**

- Molto basso
- Basso
- Medio
- Alto
- Molto alto


(da Carta dell'indice di intensità percettiva potenziale (IIPP), n. SR-VIA-RA5-11, particolare con relativa legenda, ove l'Indice è definito "Molto alto" per tutta la piana di Iglesias, da cui si gode il contesto di giacenza anche del Castello di Gioiosa Guardia)



**ID Punto: PF20 Iglesias**

COORDINATE GAUSS- BOAGA: 1460034 - 4351776  
 DISTANZA DALL'AEROGENERATORE: 10,1 km  
 AMPIEZZA FOCALE: 50 mm

Riferimenti dei punti di presa



STATO DI FATTO



*MA*

**ID Punto: PF20 Iglesias**

COORDINATE GAUSS- BOAGA: 1460034 - 4351776  
 DISTANZA DALL'AEROGENERATORE: 10,1 km  
 AMPIEZZA FOCALE: 50 mm

**Riferimenti dei punti di presa**



**STATO DI PROGETTO**




CRITERIO SCELTA PUNTO FOTOGRAFICO	Punto significativo - centro urbano
Ambito di visuale di appartenenza	
Tipologia interferenza riscontrata	
Degradato parceltivo	
Decontestazione	
Intrusione	
Ostruzione	
Presenza di sfondo	X
Nessun effetto apprezzabile	

(da SIA – *Fotosimulazioni di impatto estetico – percettivo – Aree di massima attenzione*, elaborato n. SR-VI-RA5-13d, punto di vista PF20 – Iglesias, da cui emerge che il nuovo impianto industriale – con strutture alte 210 m – costituirebbe il nuovo sfondo scenografico - anche da lunghe distanze - dei promontori collinari a contorno della piana di Iglesias)

**CONSIDERATO**, anche, che la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell’ambiente, con nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante *“Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio ...”* (liberamente consultabile sul medesimo portale del MASE-VA nell’ambito della sezione dedicata al progetto ID\_VIP 5476, quale allegato alle osservazioni regionali di cui alla nota prot. n. 25670 del 07/10/2022, ma anche allegata alle osservazioni regionali del 12/04/2023: *“... Si richiamano infine le problematiche di carattere generale potenzialmente connesse al sorvolo dell’area da parte dei mezzi aerei in caso di incendio, già messe in evidenza da questa Direzione Generale con la nota prot. D.G.A. n. 19158 del 10.08.2021 indirizzata a codesto Ministero, che ad ogni buon conto si allega alla presente. In definitiva, questa Direzione Generale, ritiene che l’intervento in questione, presenti criticità non mitigabili né compensabili in particolare per gli impatti sulle componenti habitat, fauna e paesaggio ...”*), auspica che le problematiche segnalate in merito vengano tenute in debita considerazione nell’ambito delle istruttorie in corso e di quelle prossime.

**CONSIDERATO** che in merito alla problematica evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell’Ambiente, con la nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante *“Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio ...”*, per la salvaguardia del patrimonio boschivo dell’area vasta interessata, oggetto di vincolo paesaggistico per legge ai sensi dell’art. 142, co. 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004 e delle previsioni e prescrizioni *“... di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle loro caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologiche in modo da preservarne l’integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche ...”* del vigente Piano paesaggistico regionale, di cui alle relative Norme Tecniche di Attuazione (artt. 17, co. 4, lett. a, 18, co. 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27), quali parte dell’*Assetto ambientale*, il Proponente non verifica tale impatto sul patrimonio paesaggistico tutelato per legge, nel senso di approfondire se la realizzazione del proprio impianto

industriale (con aerogeneratori alti 210 m) possa inibire o rendere impossibile la lotta antincendio con mezzi aerei (salvo il generico riferimento nel SIA – paragrafo 8.5.5.2, p. 120, che “... gli interventi progettuali contribuiscono al rafforzamento delle condizioni di presidio del territorio rispetto al verificarsi di eventuali fenomeni di incendio ...”), come evidenziato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con il parere endoprocedimentale del 26/01/2024 – Allegato n. 1 -: “... B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL’INTERVENTO ... Quale ultima analisi dell’impatto della realizzazione dell’impianto, in considerazione anche del potenziale “effetto selva” nell’area vasta, si evidenzia la problematica della interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio negli areali dove sono presenti o in progetto impianti di questa tipologia, più volte segnalata dai Servizi di Ispettorato ripartimentale del C.F.V.A. della RAS. È sufficiente guardare la mappa delle aree percorse dal fuoco per verificare quanto l’ambito individuato per l’intervento in oggetto sia costituito da aree, di cui molte naturali e a bosco, ad alto rischio incendio e pertanto, per quanto di competenza, estremamente vulnerabili per le ripercussioni dirette sui beni culturali e paesaggistici ...”:




Aree di attenzione (Prot. Civile)

Carta del pericolo incendio boschivo e di interfaccia 2017

- Molto basso
- Basso
- Medio
- Alto

MA



(da Geoportale Regione Autonoma della Sardegna – Sardegna MAPPE – Aree tutelate – Aree di attenzione (prot. Civile) – Carta del pericolo incendio e di interfaccia 2017, nell’area interessata dall’impianto industriale di cui trattasi, ove l’indice “Alto” è presente proprio in corrispondenza della localizzazione del nuovo impianto industriale con strutture alte 210 m)

**CONSIDERATO**, pertanto, che per la realizzazione dell’impianto industriale proposto non sono stati concretamente verificati gli impatti derivanti dal possibile mancato utilizzo di mezzi aerei per la lotta antincendio nelle aree interessate, ovvero la necessità di realizzare nelle stesse aree ulteriori opere di prevenzione con fasce parafuoco da aprirsi anche nelle aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004, che a loro volta genererebbero un impatto paesaggistico ragguardevole rispetto all’ambito naturale in cui si inserisce l’impianto industriale in progetto, considerando che lo stesso ambito naturale verrebbe deframmentato in più parti rispetto alla sua attuale unitarietà.

**CONSIDERATO**, pertanto, che il Proponente non ha valutato per l’intera area vasta considerata dal SIA la necessità evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna di valutare e garantire in ogni caso la lotta agli incendi boschivi e che questo fattore costituisce un ulteriore e negativo impatto sul patrimonio culturale paesaggistico, costituito dai boschi tutelati per legge, la cui conservazione è ulteriormente ribadita dal D.Lgs. n. 34 del 2018, recante “*Testo unico in materia di foreste e filiere forestali*”, il cui art. 1, *Principi*, sancisce che “1. La Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future”.

**CONSIDERATO**, ancora, che la legislazione di livello statale stabilisce che l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile e, di conseguenza, nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, anche gli interessi relativi alla tutela del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione (cfr. art. 3-*quater*, *Principio dello sviluppo sostenibile*, del D.Lgs. n. 152 del 2006: “1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità’ delle generazioni future. 2. Anche l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di

MA

*prioritaria considerazione*”) e, pertanto, nella valutazione del presente progetto non si può che determinare la sua capacità di alterare e modificare ulteriormente il contesto paesaggistico entro il quale si collocano le aree naturali interferite (sia direttamente dalle opere previste per l’impianto eolico industriale di cui trattasi, ma anche indirettamente dalle opere di conseguenza necessarie per garantire comunque la lotta antincendio), come ancora ricordato dalla Regione Autonoma della Sardegna con la propria osservazione indirizzata all’autorità competente.

**CONSIDERATO** che le attività antincendio boschivo (AIB), ancora per la stagione estiva 2023, sono state oggetto delle *Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti*, divulgate dal Ministero per la protezione civile e le politiche del mare (GURI, Serie Generale n. 117 del 20/05/2023, oggetto anche della Circolare n. 6 dell’8/06/2023 della Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale del Ministero della cultura), ove si impone la necessità che siano adottate, “... *In considerazione, inoltre, della rilevanza e del valore del patrimonio culturale nazionale ... specifiche azioni di protezione dei siti di interesse, non solo ad alto valore paesaggistico ma anche archeologico e culturale ...*”, considerando i mezzi antincendi aerei con particolare attenzione stante la loro efficacia.

**CONSIDERATO** che il *Piano di monitoraggio delle componenti ambientali* (elaborato n. SR-VI\_RA4) non è stato redatto dal Proponente con riguardo a tutte le tre fasi MAO – MCO – MPO in riferimento al fattore ambientale complessivo del patrimonio culturale (relativamente sia alle opere principali e connesse previste – v. il paragrafo 4.5 *Patrimonio culturale e paesaggio*), quindi comprendendo anche lo specifico patrimonio culturale archeologico ed architettonico descritto come oggetto di impatto dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale del 26/01/2024 (Allegato n. 1) ed individuando di conseguenza anche le adeguate figure professionali responsabili del relativo monitoraggio ed i valori limite ammissibili, considerando per il predetto patrimonio culturale anche la conservazione del relativo contesto di giacenza nel senso più ampio possibile (v. l’art. 3 del D.Lgs. n. 42 del 2004), come anche per quanto riguarda il patrimonio culturale paesaggistico ed al paesaggio (i cui valori di impatto risultano sostanzialmente diversi rispetto a quelli riferibili all’ambiente in quanto riferibili alla diversa Parte III del D.Lgs. n. 42 del 2004) le concrete azioni di prevenzione da porsi in atto in caso di individuazione di impatti significativi o negativi connessi con l’attuazione del progetto in esame (con i relativi valori limite, fino a quello di non poter realizzare il progetto come previsto per non danneggiare lo stesso patrimonio culturale). Infatti, il Proponente non considera il predetto fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico ed architettonico nel suo complesso, benché il sito prescelto si caratterizzi quale particolare contesto di giacenza e area per il medesimo fattore, sia con riguardo ai beni archeologici che architettonici e paesaggistici, come descritto nel presente parere tecnico istruttorio.

**CONSIDERATI ED ESAMINATI** gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da Sorgenia Renewables S.r.l.

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con il relativo parere endoprocedimentale del 26/01/2024 sopra citato ed allegato al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l’attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

**CONSIDERATO** il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con la nota del 26/01/2024 (Allegato n. 1), che si deve intendere come integralmente facente parte del presente parere tecnico istruttorio, ove fin dalla presente fase istruttoria evidenzia forti criticità a carico del progetto proposto sia per quanto attiene all’Area funzionale Patrimonio archeologico, come anche alle Aree funzionali Patrimonio architettonico e Paesaggio, tanto da esprimere un parere negativo alla relativa dichiarazione di compatibilità ambientale.

**RITENUTO** di poter aderire e far proprio il parere endoprocedimentale del 26/01/2024 (Allegato n. 1) espresso, in senso negativo al progetto proposto, dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna per quanto attiene alla evidenziazione delle forti criticità a carico del progetto in esame come descritte nello stesso parere negativo.

**CONSIDERATO** il contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

**CONSIDERATO** il contributo istruttorio del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

**CONSIDERATO** che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell’emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.


**CONSIDERATO** che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinqüies* dell’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, come valutato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale del 26/01/2024, in particolare con il paragrafo *D. CONFORMITÀ/COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DEL PROGETTO (art. 146 del D. Lgs. 42/2004)* (“... *La Relazione paesaggistica, proposta in quanto lo sviluppo degli elaborati progettuali ne consente la compiuta redazione, contiene pressoché le medesime informazioni dello SIA; si rimanda pertanto a quanto sopra per la disamina del quadro dei vincoli e della disciplina del PPR che interessa l’area di progetto ed il territorio di riferimento. Circa le valutazioni sulla conformità/compatibilità paesaggistica del progetto proposto, ai sensi degli artt. 146 e 152 del D. Lgs. 42/2006, si comunica che le interferenze dirette e indirette con i vincoli paesaggistici, in considerazione anche dell’ampia visibilità, e la non conformità con la disciplina del PPR portano all’espressione di un parere negativo, per quanto sopra argomentato ai paragrafi B2 e B4. In particolare, in relazione alla coerenza con le norme di tutela paesaggistica, risulta che il progetto: - interferisce negativamente con impatto significativo su beni paesaggistici ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett g) del D. Lgs 42/2004; - non è conforme all’art. 18 delle NTA del PPR in quanto interferisce negativamente con impatto significativo su beni paesaggistici ai sensi dell’art. 142 e 143 per effetto dell’art. 17 delle stesse NTA; - non è conforme agli artt. 23, 26 e 29 delle NTA del PPR (disciplina dell’assetto ambientale); - non è conforme all’art. 103 delle NTA del PPR (disciplina dell’assetto insediativo); - interferisce negativamente con impatto significativo su beni paesaggistici ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs 42/2004 e pertanto è necessario, ai sensi dell’art. 152, individuare una localizzazione altern[a]tiva. Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l’esame di soluzioni alternative (localizzative e dimensionali) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentasse il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche e culturali ...”).*

**Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato e ritenuto** a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell’istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale del 26/01/2024, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio del 31/01/2024 del Servizio II della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio del 01/02/2024 del Servizio III della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla pronuncia di compatibilità ambientale per il **Progetto di realizzazione di un impianto eolico, denominato “SUD IGLESIENTE”, costituito da 7 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 43,4 MW, integrato con un sistema di accumulo elettrochimico (BESS) da 15,75 MW, per una potenza massima in immissione pari a 59,15 MW, con opere civili accessorie e di connessione alla RTN – Progetto Definitivo**, da localizzarsi nella provincia del Sud Sardegna (progetto ed opere connesse: comuni di Villamassargia, Siliqua, Iglesias e Musei; opere di trasporto degli aerogeneratori dall’area portuale di Portovesme nel comune di Portoscuso).

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP  
arch. Piero Aebischer



Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP  
arch. Rocco Rosario Tramutola



Rocco Rosario  
Tramutola  
MINISTERO DELLA  
CULTURA  
07.02.2024 13:45:49  
GMT+01:00

II SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR  
dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente  
da

**Luigi La Rocca**

CN = La Rocca Luigi  
O = Ministero della cultura  
C = IT

*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari  
e le province di Oristano e Sud Sardegna

Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale  
di Ripresa e Resilienza  
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

*Oggetto:*

[ID\_VIP: 9938] PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (progetto ed opere connesse: comuni di Villamassargia, Siliqua, Iglesias e Musei; opere di trasporto degli aerogeneratori dall'area portuale di Portovesme nel comune di Portoscuso) - Progetto realizzazione di un impianto eolico, denominato "SUD IGLESIENTE", costituito da 7 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 43,4 MW, integrato con un sistema di accumulo elettrochimico (BESS) da 15,75 MW, per una potenza massima in immissione pari a 59,15 MW, con opere civili accessorie e di connessione alla RTN – Progetto Definitivo.  
Procedura riferita al Decreto Legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC).  
Proponente: Sorgenia Renewables S.r.l.  
Parere endoprocedimentale.

In riferimento al procedimento in oggetto, vista la richiesta vs. prot. n. 14967-P del 18/07/2023, acquisita agli atti con ns. prot. n. 12187-A del 18/07/2023, esaminati gli elaborati progettuali depositati nel sito <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9935/14635>, si comunica quanto segue.

Il progetto, denominato "Parco eolico Sud Iglesiente", prevede la realizzazione di un impianto eolico costituito da 7 turbine eoliche, nel comune di Villamassargia, di un sistema di accumulo elettrochimico integrato BESS (Battery Energy Storage System), nel comune di Musei, e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzare nei territori di Villamassargia, Siliqua, Musei ed Iglesias.

Gi aerogeneratori prescelti saranno del tipo ad asse orizzontale, di altezza complessiva pari a 210 m, e saranno suddivisi in tre sottocampi, ciascuno con una potenza nominale di 6.2 MW, per una potenza totale dell'impianto di 59.15 MW. Gli aerogeneratori saranno collegati tra loro attraverso un cavidotto interrato in MT a 30 kV; l'impianto si collegherà in territorio di Musei, in località "Passialis Beccius", alla Sottostazione di trasformazione Utente 30/150 kV, alla sezione di accumulo elettrochimico (BESS), ed al cavo di connessione AT a 150 kV fino alla futura stazione elettrica (SE) RTN a 150 kV.

Le opere civili comprendono la realizzazione delle fondazioni di sostegno degli aerogeneratori, le piazzole di posizionamento delle gru, le piassole temporanee di stoccaggio, gli scavi, i canali e i cavidotti, nonché le opere per la realizzazione delle opere di posizionamento delle cabine di consegna. Le opere di viabilità insisteranno su tracciati stradali esistenti che saranno adattati ed allargati, anche con integrazione di tratti di nuova realizzazione.



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: [sabap-ca@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@pec.cultura.gov.it) – PEO: [sabap-ca@cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@cultura.gov.it)

## A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

### A.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

#### 1.2.a. Beni archeologici

##### **1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze:**

Castello di Gioiosa Guardia (Comune di Villamassargia), dichiarato di interesse culturale con D.M. del 22 febbraio 1910 ai sensi della L. 364/1909, a circa 960 m dall'aerogeneratore VI06 e circa 1300 m dall'aerogeneratore VI07.

Nuraghe Predi Antiogu (Comune di Villamassargia), dichiarato di interesse culturale con D.M. del 6 giugno 1996 ai sensi della L. 1089/1939, a circa 80 m dall'aerogeneratore VI05 e 90m da VI04;

Nuraghe Santu Pedru (Comune di Villamassargia), dichiarato di interesse culturale con D.M. 08 giugno 2001 ai sensi del D.Lgs 490/1999 art. 2, 6, 8, 49, a circa 3,41 Km m dall'aerogeneratore VI06.

Nuraghe Santu Paulu (Comune di Villamassargia), dichiarato di interesse culturale con Decreto n. 26 del 21 maggio 2008 ai sensi del D.Lgs 42/2004, artt. 10 e 13,, a circa 2,34 Km m dall'aerogeneratore VI03.

Nuraghe Medau Mannu (Comuni di Villamassargia e Iglesias) dichiarato di interesse culturale con Decreto del 14 agosto 2015 ai sensi del D.Lgs 42/2004, a circa 2,83 Km m dall'aerogeneratore VI01.

#### **1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):**

##### ***a1.2.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici, nonché altri beni segnalati o noti da bibliografia:***

Ricadono all'interno della fascia di rispetto di 3km ex art. 47 D. L. 13 del 2023 i seguenti beni archeologici individuati da strumenti di pianificazione urbanistica e paesaggistica e censimenti territoriali:

#### Comune di Villamassargia

Acquedotto di Cabudacguas; S. Xenti Podere 16; S. Xenti Podere 19; Tomba di giganti Ollastu I, Tomba di giganti Ollastu II, Tomba di giganti Ollastu III; Nuraghe Monte Ollastu I, Nuraghe Monte Ollastu II; Cuccuru Santu Paulu; Sito di Genna Arezza; Strutture romane di Is Cortis de S'Ortu Mannu; Sito di Mont'Exi; Sito di Mont'Exu; Nuraghe a corridoio Mont'Exi; Nuraghe Monte Exi I; Tomba S'Ega Gessa; Tomba di giganti S'Urgulloni; Nuraghe Rocca Su Sennori; Sito Su Sensu; Sito Su Fossu; Sepolture bizantine Piroi I e II; Nuraghe Pira Arrubia; Necropoli romana Cuccuru Argidda; Tempio romano Santu Perdu Argiolu; Edificio (tempio punico) e area di dispersione di materiali Zona Santa Sida; Nuraghe Meloni; Necropoli neolitica Punta Filippeddu; Nuraghe Filippeddu; Sepolture preistoriche in grotta Corongiu Acca; Grotta Su Concali di Corongiu Acca; Nuraghe Cuccuru S. Maria Maddalena; Nuraghe Monte Mesu; Nuraghe Su Nuraghe 'e Pira; Tombe bizantine in Grotta zona Mineraria Orbai (tomba 1 e 2); Sito Mitza Antoni Acca; Sito Mitza Antioco Cannas; Nuraghe Cuccuru Cadira; Necropoli San Giorgio; Insediamento Monte Limpriu; Insediamento e ruderi di età romana Sedda Antonio Uras; Acquedotto/terme località Sedda Antonio Uras; Tomba di giganti Astia; Area di dispersione di materiali romani case d'Astia; Insediamento medievale Astia; Chiesa di San Giorgio (ruderi); Chiesa di Santa Maria Arrù (ruderi); Chiesa Santu Antini (ruderi); Sito Punta Fradis Saruis; Nuraghe Is Narbonis; Nuraghe Monte Scorra.

#### Comune di Iglesias

Nuraghe Su Nuraghe e Pira

### A.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

Dalla verifica della documentazione d'archivio e scientifica, la presenza dei beni archeologici sopra elencati qualifica l'area come inserita in un contesto di forte frequentazione antropica antica, in cui sussistono numerose testimonianze archeologiche, in continuità dalla preistoria al Medioevo, che si addensano lungo una via naturale di collegamento tra



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: [sabap-ca@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@pec.cultura.gov.it) – PEO: [sabap-ca@cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@cultura.gov.it)

la regione sud-occidentale della Sardegna e la valle del Cixerri anche in funzione dello sfruttamento delle risorse minerarie.

Vista la prossimità dell'opera in oggetto ai siti sopra elencati, alcuni già dichiarati di interesse culturale ex art. 10-13 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii., non indagati scientificamente e dei quali, pertanto, non è nota l'effettiva estensione, l'espressione di un parere completo in relazione alla tutela archeologica richiederebbe ulteriori indagini sul campo per la verifica completa dell'impatto sul patrimonio archeologico esistente. Si evidenzia, tuttavia, l'elevata probabilità che da tali indagini emergano nuovi rinvenimenti di interesse archeologico e che venga ulteriormente incrementato il quadro di conoscenze finora noto.

Ai sensi dell'art. 24 del D. L. 13 del 2023, recante disposizione urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) e che prevede quali aree non idonee per l'installazione di impianti eolici una fascia di 3 Km dal perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, il progetto ricade in un'area non idonea in quanto ad una distanza inferiore ai 3 km di beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004.

Si rappresenta, inoltre, che ricadono, in parte nella medesima area e in parte in quelle contermini, le istanze per i seguenti progetti di parco eolico: "Astia" - Comuni di Villamassargia e Musei, presentata da Sardaolica S.r.l. e "Energia Is Coris" - Comuni di Narcao, Villamassargia e Musei, presentata da Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l.

Ciò rileva anche in relazione all'impatto visivo che risulta considerevole.

### A.3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE

Considerati gli elementi di criticità sopraesposti non si ritiene di attivare approfondimenti di indagine, in quanto gli elementi emersi in corso di istruttoria sono già sufficienti a formare il parere motivato dell'Amministrazione.

### A 4. PARERE CONCLUSIVO RELATIVO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

L'impianto eolico ricade in un territorio caratterizzato dalla presenza di un numero elevato di siti archeologici che qualifica come elevato il rischio di nuovi rinvenimenti e che richiederebbe ulteriori indagini sul campo. Si evidenzia, tuttavia, che tali indagini potrebbero, verosimilmente, incrementare il quadro di conoscenze finora noto, che comunque si rappresenta sufficiente per esprimere parere negativo su tali opere anche in questa fase.

Infatti, l'impianto ricade in un territorio che conserva numerose testimonianze della sua frequentazione già in epoca preistorica, con una intensità insediativa notevole in età nuragica, con nuraghi, villaggi e tombe di giganti, e in continuità fino al Medioevo, con chiese campestri ed insediamenti. Tale densità insediativa e la sua persistenza nel tempo, si giustifica in virtù della posizione strategica per lo sfruttamento delle risorse minerarie locali e per i collegamenti tra la regione sulcitana e la piana del Cixerri e il resto della Sardegna.

I siti archeologici che insistono nell'areale di progetto, per lo più, non sono stati indagati scientificamente tuttavia essi conservano un paesaggio archeologico che, nella sequenza stratificata degli insediamenti, è espressione di una organizzazione sistematica, mantenuta nel tempo, del controllo e della gestione delle risorse minerarie e della via naturale di collegamento tra regioni differenti dell'isola. Ciò è particolarmente evidente in età protostorica dai numerosi nuraghi che incorniciano il passaggio; in età romana dai numerosi contesti, anche monumentali che vi si dispongono, e dal rinvenimento, in località Astia, di un miliare, che documenta l'importanza di tale passaggio nell'articolata rete di strade sapientemente studiata dai Romani in Sardegna per facilitare il trasporto di merci e persone verso le principali città portuali; nel Medioevo dalla presenza di villaggi e chiese campestri e, non ultimo, del Castello di Gioiosa Guardia, a controllo e difesa del territorio e della viabilità.

Rileva l'impatto puntuale e visivo dell'impianto in progetto, in accumulo con altri ricadenti nel medesimo areale.

Infine, fermo restando la tutela del paesaggio archeologico conservato e le altre criticità segnalate, si evidenzia che ai sensi dell'art. 24 del D. L. 13 del 2023, recante disposizione urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) e che prevede quali aree non idonee per l'installazione di impianti eolici una fascia di 3 Km dal perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, il progetto ricade in un'area non idonea in quanto ad una distanza inferiore ai 3 km di beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004.

Per tutto quanto sopra esposto si ritiene che l'impianto così come proposto nel progetto esaminato sia incompatibile con la tutela del patrimonio archeologico e, pertanto, si esprime parere negativo all'intervento.



*Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna*

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: [sabap-ca@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@pec.cultura.gov.it) – PEO: [sabap-ca@cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@cultura.gov.it)

## B. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGIO

### B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

#### B.1.1 Beni Paesaggistici

*B.1.1.a Dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze*

L'area dell'intervento non ricade direttamente in aree dichiarate di notevole interesse pubblico.

Entro l'area vasta:

- Domusnovas, Iglesias, Fluminimaggiore, Villacidro – Marganai Oridda Monti Mannu (D.M. 13/02/1978 – vincolo panoramico), a circa 8,1 km;
- Siliqua – Domo e Castello di Acquafredda (D.M. 01/10/1976), a circa 9,9 km;
- Iglesias - Due zone delle mura medievali (D.M. 14/10/1961), a circa 10,1 km;
- Siliqua - Complesso di Monte Arcosu (D.M. 15/06/1981 – vincolo panoramico), a circa 12,1 km.

*B.1.1.b Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze*

Art. 142 comma 1, lett. c), fiumi e torrenti e rispettive fasce di 150 m:

- fascia di tutela del Riu de su Canoni, a circa 130 m da VI06, a circa 740 m da VI07, a circa 950 m da VI05;
- fascia di tutela del Riu Funtà e Porcus, a circa 970 m da VI07 e a circa 1 km da VI06;
- fascia di tutela del Riu Aconi, a circa 1,46 km da VI05 e a circa 1,8 km da VI04;
- fascia di tutela del Riu Ortu de su Cossu, a circa 1,75 km da VI03, a circa 1,9 km da VI02;

Art. 142 comma 1, lett. g), boschi:

presenza di bosco (zona cacuminale), ricade VI01, VI02, VI03, VI04.

Art. 142 comma 1, lett. l), vulcani:

-vulcano di Monte Exi (alto 369 metri s. l. m.), a circa 1,6 km.

Art. 142 comma 1, lett. m), zone di interesse archeologico:

-Nuraghe Monte Mesu, a circa 6 km.

*B.1.1.c Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti*

Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, approvato con D.P.R. Sardegna n. 82 del 07/09/2006.

L'impianto non ricade all'interno di alcun Ambito di paesaggio costiero identificato dal PPR.

Il comune di Villamassargia è dotato di un Piano Urbanistico Comunale pubblicato il 04/06/2007, non adeguato al PPR; l'impianto ricade in zona urbanistica "E" - agricola.

Il comune di Musei è dotato di un Piano di Fabbricazione pubblicato il 17/10/1977, non adeguato al PPR; l'impianto ricade in zona urbanistica "E" - agricola.

*B.1.1.d Norme di attuazione del PPR gravanti sull'area di intervento*

#### -Assetto ambientale.

-Componenti ambientali

Gli aerogeneratori VI01, VI02, VI03 e VI07 ricadono in aree classificate dal PPR come "aree seminaturali" della fattispecie "praterie", tutte contigue ad aree classificate come "aree naturali e sub-naturali" della fattispecie "macchia". Gli aerogeneratori VI04 (contiguo ad aree "naturali e sub-naturali" e ad aree "seminaturali"), VI05 (vicino ad aree "naturali e sub-naturali" e ad aree "seminaturali") e VI06 ricadono in aree classificate dal PPR come "aree ad utilizzazione agroforestale" della fattispecie "colture erbacee specializzate" e "colture arboree specializzate".

Disciplina delle "aree naturali e sub-naturali" (artt. 22-24 delle NTA): è vietato "qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica".

Disciplina per le "aree seminaturali" (artt. 25-27 delle NTA): sono vietati "gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: [sabap-ca@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@pec.cultura.gov.it) – PEO: [sabap-ca@cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@cultura.gov.it)

*ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado.”*

Disciplina per le “aree ad utilizzazione agroforestale” (artt. 28-30 delle NTA): sono vietate le “trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso”.

- L'impianto dista circa 12,8 km dal perimetro della “Fascia costiera”, bene paesaggistico ai sensi dell'art. 17 comma 3 lett. a) della NTA.

- Fiumi o corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 m, beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dall'art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA; oltre a quelli elencati al punto B.1.1.b:

fascia di tutela del Riu de Gennas de Morus, a circa 20 m da VI01, a circa 350 m da VI02;

fascia di tutela del Riu Coddu de Musei, a circa 50 m dalla SSE-utente;

fascia di tutela del Riu su Terrazzu, a circa 70 m dalla SSE-utente;

fascia di tutela del Riu Baccas Mannas, a circa 75 m da VI05;

fascia di tutela del Riu Gutturu su Tuvu Mannu, a circa 130 m da VI04, a circa 170 m da VI05;

fascia di tutela del Canale di Baxerbu, a circa 160 m da VI04, a circa 180 m da VI05;

fascia di tutela del Riu Arridoxi, a circa 290 m da VI03, a circa 620 m da VI02;

fascia di tutela del Riu de Santu Tomeu, a circa 310 m da VI02, a circa 570 m da VI03;

fascia di tutela del Riu de Santu Tomeu, a circa 490 m da VI01;

fascia di tutela del Riu de Foras, a circa 550 m da VI07;

fascia di tutela del Riu Marraconi, a circa 590 m VI01;

il cavidotto interrato attraversa il corso dei seguenti fiumi: Riu su Terrazzu, Riu s'Erga s'Acqua, Riu de Foras, Riu Santa Luxia, Riu Guttus, Riu Mussancaroni, Riu Is Scolus, Riu su Pardu, Riu Caro Riugoro, Riu Arridoxi e Riu Marraconi.

- Altri beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17 delle NTA e disciplinati dagli artt. 33-40 delle NTA, nell'area dell'intervento ed entro l'area vasta:

Monumenti naturali istituiti: Uliveto secolare S'Ortu Mannu, attraversato dal cavidotto e a 1,2 km dalle WTG;

Area di gestione speciale ente foreste “Cadelano”, a circa 140 m da VI07;

Grotte e caverne, numerose (Grotta di Monte Moddizzi, Grotta Su canali de Corongiu Acca, Grotta Froixeddu, Grotta Michele Boi, Grotta Putzu e Santu Miai) a partire da circa 1 km;

Albero monumentale (Olea europea), località S'Ortu Mannu, n. scheda 01/L968/CI/20, a circa 1,3 km;

Area SIC – ZSC ITB041111 “Monte Linas Marganai”, a circa 8,2 km a Nord dell'impianto;

Parco naturale regionale Linas-Marganai, a circa 8,2 km;

Area SIC – ZSC ITB042251 “Corongiu de Mari”, a circa 8,7 km a Nord dell'impianto;

Aree SIC - ZSC ITB041105 “Foresta del Monte Arcosu”, a circa 9,3 km a Sud dell'impianto.

Disciplina dei beni paesaggistici di cui all'art. 17 delle NTA (all'art. 18 comma 1): detti beni “sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche”.

#### -Assetto Storico Culturale.

Il territorio di riferimento è denso di beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 47 delle NTA ed ivi disciplinati all'art. 49, di natura archeologica per i quali si rimanda alla sezione A del presente parere; si segnalano inoltre i beni paesaggistici di natura architettonica della tipologia “forriadroxiu”, nella piana di Iglesias e Carbonia.

Nelle vicinanze del layout degli aerogeneratori si trovano ulteriori beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 47 delle NTA del PPR e disciplinati dagli artt. 52 e 53, i “nuclei di primo impianto e di antica fondazione” di: Villamassargia a circa 3,3 km, Musei a circa 5,7 km, la frazione di Perdaxius – Mitza Iusta a circa 8,3 km, Domusnovas a circa 8,6 km, Perdaxius a circa 9,1 km, Narcao a circa 9,4 km, la frazione di Perdaxius – Tanca Manna a circa 9,5 km, Iglesias a circa 9,9 km, la frazione di Carbonia – Serbariu a circa 9,8 km, Carbonia a circa 10,4 km, la frazione di Carbonia – Barbusi a circa 10,5 km, la frazione di Perdaxius – Is Senis a circa 11,15 km.

Beni identitari ai sensi degli art. 9, 57 e 58-59 (disciplina) della NTA del PPR:



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: [sabap-ca@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@pec.cultura.gov.it) – PEO: [sabap-ca@cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@cultura.gov.it)

- Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, istituito con D.M. del 08/09/2016 (già D. M. del 16/10/2001), aree del "Sulcis – Iglesiente – Guspinese", interamente ricompreso;
- Aree dell'organizzazione mineraria del "Sulcis Iglesiente", interamente ricompreso.

#### -Assetto insediativo.

L'intervento in progetto è incluso nel "sistema delle infrastrutture", disciplinate agli artt. 102, 103, 104 delle NTA, per cui, all'art. 103, la localizzazione di nuove infrastrutture è ammessa se "a) previsti nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del P.P.R.; b) ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico; c) progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali".

#### B.1.2 – Beni Architettonici

*B.1.2.a Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero nelle sue immediate vicinanze.*

Nell'abitato di Villamassargia, da 3,15 km a 4 km:

- Chiesa N.S. del Pilar già chiesa di S. Ranieri a Villamassargia (D.M. del 23/05/2003 e D.S.R. n. 60 del 23/03/2012);
- Ex Monte granatico (D.S.R. n. 59 del 27/01/2006);
- Chiesa parrocchiale N.S. della Neve e pertinenze (D.S.R. n. 57 del 21/03/2012), a 4,9 km.

In agro:

- Castello di Gioiosa Guardia in agro di Villamassargia a 418 m s.l.m. (notifica L. 20/06/1909 n. 364), a circa 1,15 km da VI06, a circa 1,35 km da VI07, a circa 1,9 km da VI05, a circa 2,95 km da VI04;
- Complesso Minerario Monte Rosas in agro di Narcao (D.M. L. 01/06/39 n. 1089 del 28/07/1987), a circa 6,25 km;
  - Antico Mulino in agro di Domusnovas (D.S.R. n° 63 del 28/06/2004), a circa 8 km;
  - Impianto Minerario Sa Macchina Beccia in agro di Iglesias (D.M. L. 01/06/39 n. 1089 del 17/12/1991), a circa 8,3 km.

*B.1.2.b – Beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, comma 1 del Codice.*

Nell'abitato di Villamassargia, da 3,15 km a 4 km:

- Chiesa di S. Croce;
- Casa Fenu ora sede dell'Ecomuseo;
- Ex casa comunale;
- Ex scuole elementari;
- Ex mercato civico;
- Villa Fenu;
- Fabbricati storici di: casa Casti, casa Mancosu, casa Osanna, casa Palmas, casa Pau, casa Pillittu, casa Vacca, casa Sotgia, casa Congia.

In agro:

- Chiesa di Santa Maria di Arru, in agro di Villamassargia, a circa 820 m da VI04, a circa 1 km da VI05, a circa 2,3 km da VI03, a circa 2,8 km da VI06 e da VI02, a circa 3,4 km da VI07 e da VI01;
- Insediamento medievale Astia e ruderi della chiesa di San Giorgio in agro di Villamassargia, a circa 1,9 km da VI05, a circa 2,1 km da VI06, a circa 2,6 km da VI04 e da VI07;
- Ruderi della Chiesa di san Michele in agro di Iglesias, a circa 2,36 km da VI01, a circa 2,9 km da VI02, a circa 3,55 km da VI03;
- Insediamento medievale di Baretta in agro di Narcao, a circa 2,4 km da VI01, a circa 2,75 km da VI02, a circa 3,25 km da VI03, a circa 4,25 km da VI04, a circa 5,3 km da VI05;
- Villaggio minerario, laveria e miniera di Orbai in agro di Villamassargia, a circa 3,15 km.

Nell'area vasta si segnala inoltre il patrimonio culturale di interesse architettonico presente nei nuclei storici e nel relativo agro di: Musei, Domusnovas, Iglesias, Carbonia, Perdaxius, Narcao, Nuxis, Siliqua.

#### **B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO**

Prima di procedere con l'esplicitazione degli impatti sul patrimonio culturale e paesaggistico e di esprimere le valutazioni circa la qualità dell'intervento, si evidenzia che lo stesso non è conforme all'art. 20 comma 8, lett. c quater)



*Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna*

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: [sabap-ca@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@pec.cultura.gov.it) – PEO: [sabap-ca@cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@cultura.gov.it)

del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., in quanto l'areale identificato non è idoneo all'installazione di impianti eolici per la presenza, a meno di 3 km, di beni culturali tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004, come di sotto elencato:

- Chiesa di Santa Maria di Arru, in agro di Villamassargia, a circa 820 m da VI04, a circa 1 km da VI05, a circa 2,3 km da VI03, a circa 2,8 km da VI06 e da VI02;
- Castello di Gioiosa Guardia in agro di Villamassargia a 418 m s.l.m. (notifica L. 20/06/1909 n. 364), a circa 1,15 km da VI06, a circa 1,35 km da VI07, a circa 1,9 km da VI05, a circa 2,95 km da VI04;
- Insediamento medievale Astia e ruderi della chiesa di San Giorgio in agro di Villamassargia, a circa 1,9 km da VI05, a circa 2,1 km da VI06, a circa 2,6 km da VI04 e da VI07;
- Ruderi della Chiesa di san Michele in agro di Iglesias, a circa 2,36 km da VI01, a circa 2,9 km da VI02;
- Insediamento medievale di Baretta in agro di Narcao, a circa 2,4 km da VI01, a circa 2,75 km da VI02.

L'intervento si inserisce in un contesto prevalentemente collinare, dedicato al pascolo e all'agricoltura, delimitato dai rilievi sulcitani, tra i quali spiccano il monte Arcosu ed il monte Rosas, alti circa 600 m s.l.m.. Gli aerogeneratori saranno collocati sul limite settentrionale di un'ampia dorsale che si affaccia sulla piana di Iglesias, parte della catena montuosa che separa l'Alto Ighesiente dal Medio e Basso Sulcis, ad altezze che variano da un minimo di 360 m s.l.m. ed un massimo di 490 m s.l.m.. L'areale è prevalentemente ricoperto da una fitta vegetazione a macchia mediterranea, nonché adibito a pascolo ovino e bovino, con qualche coltivazione cerealicola.

L'antica antropizzazione del territorio è documentata dalle numerose testimonianze archeologiche, in continuità fino al Medioevo, di cui rimangono resti di insediamenti e chiese oggi campestri. Si distinguono anche i conii vulcanici di Acquafredda e Gioiosa Guardia, che ospitano i ruderi dei castelli medievali che caratterizzano le visuali paesaggistiche dell'ampia pianura sottostante. I rilievi collinari sono ricoperti da vegetazione boschiva tipica della macchia mediterranea e da gariga, a tratti interrotti dagli insediamenti minerari. Il territorio è connotato da un vasto numero di grotte e da un fitto reticolo fluviale costituito dagli affluenti del Cixerri, che ha favorito a valle una fiorente produzione agricola ed a monte l'insediarsi dei siti estrattivi, oggi parte del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna. L'analisi del quadro dei vincoli riportata nei precedenti punti mostra numerose criticità riferite alla tutela dei beni culturali e del paesaggio, vista la presenza nelle immediate vicinanze dell'area dell'impianto, nonché nell'area vasta di riferimento, di beni culturali tutelati dalla parte II del D. Lgs. 42/2004 e di beni paesaggistici ai sensi dell'art. 136 e degli artt. 142 e 143 del D. Lgs. 42/2004, per effetto delle NTA del PPR.

Stante la premessa circa la non conformità al D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., si deve evidenziare come la vicinanza degli aerogeneratori da beni culturali isolati, nonché da beni culturali inseriti in un contesto storicamente pluristratificato quale è la costellazione di centri abitati che circonda il parco eolico (Villamassargia, Musei, Domusnovas, Perdaxius, Narcao, Tanca Manna frazione di Perdaxius, Iglesias e Carbonia) nonché dai villaggi con i relativi opifici minerari ricompresi nel Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, sia in grado di ledere la fruibilità d'ambito dei beni stessi nonché i significati relazionali che ancora oggi li connettono al territorio storico di riferimento.

La distanza dell'impianto pari a circa 820 m dai ruderi della Chiesa di Santa Maria di Arru, a circa 1,9 km dall'insediamento medievale Astia e ruderi della chiesa di San Giorgio, entrambi in agro di Villamassargia, ma soprattutto la distanza pari a circa 1,15 km dal Castello di Gioiosa Guardia (con grado di visibilità potenziale degli aerogeneratori pari a 7 e IIP pari a 5), la cui posizione elevata a 418 m s.l.m. è connaturata alla funzione strategica di visuale e controllo di un'ampia parte di territorio, si pone in netto contrasto con le esigenze di tutela dei valori testimoniali di questi beni culturali. Sebbene ad oggi allo stato di rudere, i beni costituiscono i resti materiali dell'infrastrutturazione medievale sotto l'egida del Castello. La presenza dei 7 aerogeneratori, che saranno posizionati a quote elevate tra i 360 m e i 490 m s.l.m, oltre che costituire un ostacolo visivo alla percezione delle relazioni paesaggistiche tra questi luoghi, come ben dimostrano le fotosimulazioni allegare allo SIA, svilirebbe il rapporto dimensionale dei beni culturali con il territorio storico e naturale da essi connotato e con l'ampia pianura sottostante.

Sotto il profilo della tutela dei beni culturali architettonici, il progetto mostra di non aver considerato la effettiva capacità del contesto di assorbire l'impatto della realizzazione e dell'esercizio del parco eolico. Il territorio è inoltre ricco di insediamenti minerari della fine del XIX secolo (anche questi beni culturali ai sensi della Parte II del Codice), presenti nelle vicinanze e nell'area medio-vasta dell'impianto. Tale patrimonio culturale diffuso è intrinsecamente legato all'uso storico delle ricchezze naturali del territorio, come l'acqua garantita dal cospicuo reticolo fluviale presente nell'area di layout degli aerogeneratori.



*Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna*

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: [sabap-ca@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@pec.cultura.gov.it) – PEO: [sabap-ca@cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@cultura.gov.it)

Il territorio è caratterizzato da una forte valenza naturalistica per la presenza di numerosi beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 espressamente tutelati dal PPR ai sensi dell'art. 17 delle NTA, quali grotte naturali, monumenti naturali istituiti ai sensi della L.R. n. 31/89 come l'Uliveto secolare S'Ortu Mannu attraversato dal cavidotto, un'area di 12 ha che ospita una comunità di 758 olivi plurisecolari, *unicum* al mondo, l'Area di gestione speciale ente foreste "Cadelano", a circa 140 m da VI07, nonché da numerose aree boscate nelle immediate vicinanze di 6 aerogeneratori. La presenza degli aerogeneratori è in grado di comprometterne la fruibilità paesaggistica se non la consistenza materiale di questi beni; le dimensioni delle torri eoliche, anche in considerazione dell'estensione delle piazzole che ne costituiscono il basamento, sarebbero inoltre prevalenti e fuori scala rispetto al contesto paesaggistico determinato da questi beni. Ciò con particolare riferimento al fitto sistema fluviale naturale, costituito da elementi lineari ed altrettante fasce spondali minime e vulnerabili. Gli aerogeneratori con le loro strutture di sottosuolo e soprasuolo sono collocati a distanze esigue rispetto ai corsi d'acqua ed alle fasce di tutela di 150 m, che sono beni paesaggistici ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2002 e del successivo art. 143 per effetto dell'art. 17 delle NTA del PPR. La fascia di tutela del Riu de Gennas de Morus si trova a soli circa 20 m da VI01, la fascia di tutela del Riu Baccas Mannas a circa 75 m da VI05, la fascia di tutela del Riu Gutturu su Tuvu Mannu a circa 130 m da VI04, la fascia di tutela del Riu de su Canoni a circa 130 m da VI06, la fascia di tutela del Canale di Baxerbu, a circa 160 m da VI04 e a circa 180 m da VI05; inoltre la SSE-utente dista circa 50 m dalla fascia di tutela del Riu Coddu de Musei e circa 70 m da quella del Riu su Terrazzu.

L'impianto è interamente ricompreso sia all'interno del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna istituito con D.M. del 08/09/2016 (già D. M. del 16/10/2001) e tutelato anche dal PPR, sia all'interno del perimetro del bene identitario, ex artt. art. 9, 57-59 della NTA del PPR, "Aree dell'organizzazione mineraria del Sulcis Iglesiente", ove si trovano anche, immersi nella fitta vegetazione a macchia mediterranea, a partire da circa 3,15 km dagli aerogeneratori, il Villaggio minerario e la miniera di Orbai ed il Complesso minerario di Monte Rosas, parte del consistente patrimonio di archeologia industriale mineraria dell'Isola.

Si evidenzia inoltre la non conformità delle aree prescelte alla disciplina delle componenti ambientali del PPR.

Gli aerogeneratori VI01, VI02, VI03 e VI07 ricadono in aree classificate dal PPR come "aree seminaturali" della fattispecie "praterie" e sono tutte contigue ad aree classificate come "aree naturali e sub-naturali" della fattispecie "macchia"; gli aerogeneratori VI04 (contiguo ad aree "naturali e sub-naturali" e ad aree "seminaturali"), VI05 (vicino ad aree "naturali e sub-naturali" e ad aree "seminaturali") e VI06 ricadono in aree classificate dal PPR come "aree ad utilizzazione agroforestale" della fattispecie "colture erbacee specializzate" e "colture arboree specializzate".

Per le "aree seminaturali" l'art. 26 delle NTA del PPR vieta "gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado", mentre per le "aree naturali e sub-naturali", caratterizzate dalla presenza di boschi e vegetazione a macchia mediterranea, l'art. 23 delle NTA vieta "qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica". La realizzazione dell'impianto non concorre al raggiungimento di nessuno degli obiettivi previsti dalla disciplina; sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio la presenza degli aerogeneratori non è compatibile con le esigenze di conservazione della struttura e della fruibilità paesaggistica delle aree direttamente interessate e di quelle prossime. Si dovranno infatti realizzare un'ampia piazzola ed un'ampia struttura fondale, previo scavo e movimenti terra, nonché le strade di collegamento tra gli elementi dell'impianto ed i relativi tratti di cavidotto. Alla realizzazione di tali opere consegue l'abbattimento del soprassuolo boschivo e a macchia mediterranea, nonché la frammentazione e la riduzione della copertura arborea. A fronte di tali perdite, un ulteriore fattore negativo è poi costituito dal contestuale inserimento, nel paesaggio agrario e seminaturale, di elementi tecnologici intrusivi ed avulsi dal contesto.

Inoltre, in accordo con il contenuto della nota n. prot. 9396 del 10/08/2023 del Comune di Villamassargia, "è prevista la modifica del tratto stradale denominato "strada Regione Florisceddu" al fine di eliminare il tornante che si presenta all'altezza del Monte di Gioiosa Guardia. Questo tratto stradale presenta consistenti rilievi stradali e la sua modifica



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: [sabap-ca@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@pec.cultura.gov.it) – PEO: [sabap-ca@cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@cultura.gov.it)

*comporterebbe un impatto paesaggistico considerevole, vista anche la presenza del Castello Medioevale di Gioiosa Guardia, opera a rilevanza storica e sotto tutela della archeologica e paesaggistica”.*

Circa le “aree ad utilizzazione agroforestale” l’art. 29 delle NTA vieta le “trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l’impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d’uso”. Anche per queste WTG la scelta del sito si mostra in contrasto con la disciplina del PPR giacché interessa aree agricole e lo SIA offre motivazioni apodittiche per giustificare la rilevanza pubblica economica e sociale dell’intervento e l’impossibilità di una sua localizzazione alternativa.

Sotto il profilo urbanistico si deve evidenziare che le aree d’interesse sono classificate come Zona agricola e pertanto l’intervento è in contrasto con l’art. 103 delle NTA del PPR in quanto non ricompreso in un “piano di settore”.

L’intervento non è perciò conforme alla disciplina dell’assetto ambientale del PPR né alla disciplina dell’assetto insediativo.

Un ulteriore elemento di criticità riguarda la compatibilità dell’intervento con l’assetto storico culturale del PPR ed i suoi beni paesaggistici tutelati ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell’art. 47 delle NTA del PPR e disciplinati dagli artt. 52 e 53, i “nuclei di primo impianto e di antica fondazione” relativi alla costellazione dei centri abitati, oltre a quello di Villamassargia a circa 3,3 km dall’impianto, localizzati nell’area vasta (Musei a circa 5,7 km, la frazione di Perdaxius – Mitza Iusta a circa 8,3 km, Domusnovas a circa 8,6 km, Perdaxius a circa 9,1 km, Narcao a circa 9,4 km, la frazione di Perdaxius – Tanca Manna a circa 9,5 km, Iglesias a circa 9,9 km, la frazione di Carbonia – Serbariu a circa 9,8 km, Carbonia a circa 10,4 km, la frazione di Carbonia – Barbusi a circa 10,5 km, la frazione di Perdaxius – Is Senis a circa 11,15 km), riguardo ai quali la realizzazione del parco eolico avrebbe un impatto fortemente negativo in termini di intervisibilità; la Relazione paesaggistica evidenzia come per gran parte di questi centri abitati l’indice di intervisibilità potenziale sia pari a 4 (alto) e l’intervisibilità teorica sia di 6 o 7 WTG .

Riguardo alle relazioni di intervisibilità dell’impianto, si deve inoltre considerare l’impatto significativo che la sua realizzazione avrebbe sulle visuali panoramiche consolidate dei beni paesaggistici situati a quote elevate e tutelati ai sensi dell’art. 136 del Codice: a circa 8,1 km l’area di Domusnovas, Iglesias, Fluminimaggiore (D.M. 13/02/1978 – vincolo panoramico), a circa 9,9 km l’area di Siliqua – Domo e Castello di Acquafredda (D.M. 01/10/1976), a circa 10,1 km l’area di Iglesias - Due zone delle mura medievali (D.M. 14/10/1961), a circa 12,1 km l’area di Siliqua - Complesso di Monte Arcosu (D.M. 15/06/1981 – vincolo panoramico). La realizzazione dell’impianto si porrebbe in netto contrasto con le motivazioni dei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico sopra citati. Pertanto, anche le relazioni di intervisibilità del progettato parco eolico con le aree tutelate paesaggisticamente ai sensi dell’art. 136 del D. Lgs. 42/2004 presenti nell’area vasta concorrono a prospettare un impatto significativo negativo non sostenibile paesaggisticamente. Nelle vicinanze dell’impianto devono essere poi considerati i punti di vedetta tra Monte Santu Mii e Terraseo (tra 400 m e 570 m s.l.m.) a circa 1,2 km, i punti panoramici del vulcano di Monte Exi (369 metri s. l. m.) a circa 1,6 km e di Punta Mareddu (570 m s.l.m.) a 3,2 km, soprattutto in relazione alla quota altrettanto elevata, da 360 m s.l.m. a 490 m s.l.m., alla quale saranno posizionati i 7 aerogeneratori; quanto sopra valga anche in relazione all’area vasta ed alle formazioni dei rilievi sulcitani, tra i quali spiccano il monte Arcosu ed il monte Rosas alti circa 600 m s.l.m., dalle quali si gode un ampio panorama esteso fino al pianeggiante Campidano.

La realizzazione del proposto impianto comporterebbe inoltre un significativo impatto cumulativo in considerazione della presenza, entro l’area vasta, di altri impianti eolici (9 impianti esistenti o autorizzati per un totale di 159 WTG, come dalla Relazione SR-VI-RA12) nonché dell’esistenza di simili iniziative al momento in iter autorizzatorio localizzate nello stesso ambito territoriale di riferimento.

Il progetto in argomento si giustappone a Sud-Est ad un altro progetto di impianto eolico denominato “Astia” (ID\_VIP 9615) della Società Sardeolica, nei comuni di Villamassargia e Musei, che prevede l’installazione di 5 aerogeneratori (si veda la nota di osservazioni della Sardeolica del 08/08/2023) mentre a Sud-Ovest risulta in continuità con il progetto del parco eolico “Energia Is Coris” (ID\_VIP 8691), che prevede l’installazione di 9 aerogeneratori. L’impianto in esame risulta inoltre in continuità, ad Ovest, con il progetto del parco eolico “Carbonia” (ID\_VIP 8763) che prevede l’installazione di 11 aerogeneratori.

Oltre alla presenza nell’area vasta di 159 WTG (esistenti o autorizzate), la realizzazione dei quattro impianti comporterebbe la formazione di un ulteriore gruppo lineare ed a tratti interferente di 32 aerogeneratori di grande



*Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna*

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: [sabap-ca@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@pec.cultura.gov.it) – PEO: [sabap-ca@cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@cultura.gov.it)

taglia disposti da Ovest a Est lungo la dorsale dell'Iglesiente, contribuendo alla formazione del cosiddetto "effetto selva" visivo non sostenibile paesaggisticamente, in considerazione della scala dei paesaggi, pianeggianti, collinari e montuosi, naturali ed agricoli, e della consistenza del patrimonio culturale in essi diffuso, come sopra evidenziato. La coincidenza di più impianti giustapposti è significativa di una scarsa attenzione alle dinamiche del contesto in cui tali proposte si inseriscono e di una mancata valutazione della capacità dello stesso di assorbirle organicamente; il processo di transizione ecologica dovrebbe al paradigma della sostenibilità tanto i propri obiettivi quanto le modalità insediative dei propri strumenti.

Quale ultima analisi dell'impatto della realizzazione dell'impianto, in considerazione anche del potenziale "effetto selva" nell'area vasta, si evidenzia la problematica della interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio negli areali dove sono presenti o in progetto impianti di questa tipologia, più volte segnalata dai Servizi di Ispettorato ripartimentale del C.F.V.A. della RAS. È sufficiente guardare la mappa delle aree percorse dal fuoco per verificare quanto l'ambito individuato per l'intervento in oggetto sia costituito da aree, di cui molte naturali e a bosco, ad alto rischio incendio e pertanto, per quanto di competenza, estremamente vulnerabili per le ripercussioni dirette sui beni culturali e paesaggistici.

#### **B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI**

Per quanto sopra, sotto il profilo specifico della tutela del paesaggio e dei beni culturali architettonici, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto ed il quadro culturale e paesaggistico di riferimento, si deve riscontrare che le criticità di sopra evidenziate portano all'espressione di un parere negativo motivato dalle specifiche interferenze localizzative, dalla rilevanza naturalistica, culturale e storica dell'area dell'intervento, dagli effetti negativi sull'intervisibilità che avrebbe la sua realizzazione, nonché dall'effetto cumulativo non sostenibile con altri parchi eolici esistenti ed in fase di autorizzazione. La realizzazione dell'impianto comporterebbe un impatto negativo significativo in quanto l'incombente degli aerogeneratori sopprimerebbe l'equilibrio paesaggistico ad oggi ancora esistente tra il sistema di beni culturali, l'infrastrutturazione storica, i piccoli centri abitati ed il territorio agricolo e naturale di riferimento. Come risulta dall'analisi delle intervisibilità e delle distanze dell'impianto dai beni culturali architettonici, la presenza sovrastante degli aerogeneratori non lascerebbe scampo al permanere, ancora oggi immutato, della fruibilità paesaggistica dei sistemi insediativi storici e delle loro relazioni ed inoltre, vista la presenza nell'area vasta di zone dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Codice, costituirebbe un ostacolo visivo in grado di depauperare le visuali panoramiche espressamente riconosciute nelle motivazioni del provvedimento di dichiarazione.

Anche l'analisi degli effetti cumulativi porta a ritenere l'intervento non compatibile paesaggisticamente in quanto, considerata l'esistenza nella stessa area d'intervento di altri simili impianti attualmente in iter autorizzatorio, l'estensione del cosiddetto "effetto selva" visivo sarebbe non sostenibile paesaggisticamente, in considerazione di un territorio collinare caratterizzato da molteplici punti panoramici dai quali si godono ampie vedute.

L'intervento risulta inoltre inammissibile ai sensi dell'art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., in quanto l'areale identificato non è idoneo all'installazione di impianti eolici per la presenza, a meno di 3 km, di beni culturali tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004.

Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative, dimensionali e localizzative, e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali culturali e paesaggistiche.

#### **C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE**

Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, nell'evidenziare forti perplessità in merito alla realizzazione dell'opera così come rappresentata negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, esprime parere negativo.

#### **D. CONFORMITÀ/COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DEL PROGETTO (art. 146 del D. Lgs. 42/2004)**

La Relazione paesaggistica, proposta in quanto lo sviluppo degli elaborati progettuali ne consente la compiuta redazione, contiene pressoché le medesime informazioni dello SIA; si rimanda pertanto a quanto sopra per la disamina



*Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna*

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: [sabap-ca@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@pec.cultura.gov.it) – PEO: [sabap-ca@cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@cultura.gov.it)

del quadro dei vincoli e della disciplina del PPR che interessa l'area di progetto ed il territorio di riferimento.

Circa le valutazioni sulla conformità/compatibilità paesaggistica del progetto proposto, ai sensi degli artt. 146 e 152 del D. Lgs. 42/2006, si comunica che le interferenze dirette e indirette con i vincoli paesaggistici, in considerazione anche dell'ampia visibilità, e la non conformità con la disciplina del PPR portano all'espressione di un parere negativo, per quanto sopra argomentato ai paragrafi B2 e B4.

In particolare, in relazione alla coerenza con le norme di tutela paesaggistica, risulta che il progetto:

- interferisce negativamente con impatto significativo su beni paesaggistici ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett g) del D. Lgs 42/2004;

- non è conforme all'art. 18 delle NTA del PPR in quanto interferisce negativamente con impatto significativo su beni paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e 143 per effetto dell'art. 17 delle stesse NTA;

- non è conforme agli artt. 23, 26 e 29 delle NTA del PPR (disciplina dell'assetto ambientale);

- non è conforme all'art. 103 delle NTA del PPR (disciplina dell'assetto insediativo);

- interferisce negativamente con impatto significativo su beni paesaggistici ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs 42/2004 e pertanto è necessario, ai sensi dell'art. 152, individuare una localizzazione alternativa.

Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative (localizzative e dimensionali) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentasse il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche e culturali.

Per ulteriori chiarimenti si potranno contattare i funzionari responsabili del territorio:

-area funzionale patrimonio archeologico: dott.ssa Giovanna Pietra, e-mail: [giovanna.pietra@cultura.gov.it](mailto:giovanna.pietra@cultura.gov.it);

-area funzionale beni architettonici e paesaggio: arch. Roberta Perria, e-mail: [roberta.perria@cultura.gov.it](mailto:roberta.perria@cultura.gov.it).

Il responsabile del procedimento

Area funzionale Patrimonio Archeologico

Dott.ssa Giovanna Pietra



Il tecnico istruttore

Area funzionale beni architettonici e paesaggio

Arch. Gabriela Frulio



Il responsabile del procedimento

Area funzionale beni architettonici e paesaggio

Arch. Roberta Perria



LA SOPRINTENDENTE

ing. Monica Stochino

(Documento firmato digitalmente)



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: [sabap-ca@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@pec.cultura.gov.it) – PEO: [sabap-ca@cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@cultura.gov.it)



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO II

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto:

**[ID\_VIP: 9938] PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (progetto ed opere connesse: comuni di Villamassargia, Siliqua, Iglesias e Musei; opere di trasporto degli aerogeneratori dall'area portuale di Portovesme nel comune di Portoscuso) - Progetto realizzazione di un impianto eolico, denominato "SUD IGLESIENTE", costituito da 7 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 43,4 MW, integrato con un sistema di accumulo elettrochimico (BESS) da 15,75 MW, per una potenza massima in immissione pari a 59,15 MW, con opere civili accessorie e di connessione alla RTN – Progetto Definitivo.**

**Procedura riferita al Decreto Legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC).**

**Proponente: Sorgenia Renewables S.r.l.**

**Richiesta di parere e contributi: prot. SS-PNRR n. 14967 del 18.07.2023.**

**Parere endoprocedimentale: prot. SABAP-CA n. 1428 del 26.01.2024.**

**Contributo istruttorio di competenza.**

In riferimento all'oggetto, visto il parere della Soprintendenza territorialmente competente ed esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MASE, per quanto di competenza, si concorda con il suddetto parere endoprocedimentale della Soprintendenza e si specifica quanto segue.

Considerato che le opere in progetto si collocano a meno di tre chilometri di distanza da beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, Parte II e ricadono pertanto in un'area da ritenersi non idonea ai sensi del D. Lgs. 199/2021, art. 20, c. 8, lett. c-quater), come modificato dal DL 13/2023, art. 47, c. 1, lett. a), punto 2.1), convertito con modificazioni dalla L. 41/2023;

Considerato che, sulla base della documentazione prodromica presentata dal Proponente ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 25, c. 1 – ora Allegato I.8, art. 1, c. 2, del D.Lgs. 36/2023 – e delle ulteriori considerazioni avanzate dalla Soprintendenza, si ravvisa l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione;

Si ritiene l'intervento assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti del già menzionato art. 1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, la cui esecuzione è comunque sospesa a fronte della rilevata non idoneità dell'area interessata dalle opere in esame nonché della valutazione complessivamente negativa del progetto per gli effetti significativi, diretti e indiretti, sul patrimonio culturale e sul paesaggio.

Il progetto in argomento resta, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 36/2023, All. I.8, art. 1, commi 4 e seguenti.

Il Responsabile dell'Istruttoria  
dott. Daria Mastrorilli

Daria Mastrorilli Daria Mastrorilli  
2024.01.30 10:05:40 +01'00'

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO II

Arch. Laura Moro

moro laura  
Ministero della Cultura  
30.01.2024 18:17:47  
GMT+01:00





*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA  
DG-ABAP - SERVIZIO III

*Alla* Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

*Oggetto:* **[ID VIP: 9938] PROVINCIA SUD SARDEGNA** (progetto ed opere connesse: comuni di Villamassargia, Siliqua, Iglesias e Musei; opere di trasporto degli aerogeneratori dall'area portuale di Portovesme nel comune di Portoscuso) – Progetto realizzazione di un impianto eolico, denominato "SUD IGLESIENTE", costituito da 7 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 43,4 MW, integrato con un sistema di accumulo elettrochimico (BESS) da 15,75 MW, per una potenza massima in immissione pari a 59,15 MW, con opere civili accessorie e di connessione alla RTN – Progetto definitivo.  
Procedura riferita al D.Lgs. 152/2006, art. 23 – VIA – PNIEC.  
Proponente: Sorgenia Renewables S.r.l.  
**Contributo istruttorio.**

In riferimento al procedimento in oggetto, a riscontro della nota di codesto Ufficio prot. n. 14967 del 18/07/2023, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con nota prot. n. 1428 del 26/01/2024, a seguito di disamina del progetto sul sito del Mite, si concorda con il parere negativo espresso dalla Soprintendenza.

In particolare per quanto di competenza, in relazione alla interferenza dell'intervento con i beni architettonici, si evidenzia che risultano numerosi beni architettonici di interesse culturale ai sensi della Parte Seconda del D.lgs. 42/2004 – sia con provvedimento espresso che tutelati *ope legis* – presenti nelle aree direttamente interessate dall'intervento (Chiesa di Santa Maria di Arru; Castello di Gioiosa Guardia in agro di Villamassargia; Insediamento medievale Astia e ruderi della chiesa di San Giorgio in agro di Villamassargia; Ruderi della Chiesa di san Michele in agro di Iglesias; Insediamento medievale di Bare1as in agro di Narcao) con distanze tra gli aerogeneratori inferiori ai 3 km previsti dall'art. 20, comma 8, lett. c quater), del D.lgs. 199/2021 così come modificato dal D.L. 13/2023, art. 47 c. 1 lett. a) tali da determinare notevoli interferenze visive.

Il funzionario responsabile della U.O.1  
Arch. Irene De Simone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III  
Arch. Esmeralda Valente

Firmato digitalmente da

**Esmeralda VALENTE**

O = MINISTERO DELLA  
CULTURA  
C = IT

